

SIA s.r.l.

Servizi Intercomunali per l'Ambiente



REVISIONE	PREDISPOSIZIONE E PROPOSTA DA	APPROVATA DA	IN DATA	NOTE
REV.00	RPC	CdA	17.02.2015	PRIMA ADOZIONE
<i>omissis</i>				AGGIORNAMENTI
REV.09	RPCT	CdA	31.01.2025	AGGIORNAMENTO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

INDICE DEI CONTENUTI

PREMESSA.....	4
1. QUADRO NORMATIVO	6
1.1 Ambito soggettivo di applicazione.....	7
1.2 Sanzioni	9
2. IL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA SOCIETÀ.....	10
2.1. Analisi del contesto esterno.....	10
2.2 Analisi del Contesto interno: Governance e struttura organizzativa della Società.....	18
2.3 Struttura del Piano di Prevenzione della Corruzione della Società SIA s.r.l.....	24
2.4 Destinatari.....	24
2.5 Procedura per l'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione	24
2.6 Stato di attuazione del Piano e Pianificazione triennale.....	25
3. I PRINCIPALI ATTORI DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO.....	29
3.1 Il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.....	29
3.2 Gli altri attori principali del processo di gestione del rischio corruttivo	30
4. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI.....	33
4.1 Fattispecie di reato rilevanti ai fini della legge anticorruzione.....	33
4.2 Fattispecie di reato rilevanti nella Società SIA s.r.l.....	35
4.3 Attività a rischio.....	36
4.3.1. Identificazione dei rischi.....	36
4.3.2. L'analisi del rischio	36
4.3.3. Identificazione attività a rischio	36
4.3.4. <i>Self-assessment</i>	37
5. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO: MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO	43
5.1 Misure generali.....	43
5.2 Misure specifiche	46
5.3 Incompatibilità e inconfiribilità per gli incarichi di amministratore e di dirigente - Conflitti di interesse.....	47
5.4 Misure di rotazione.....	48
5.5 Selezione del personale.....	48
6. GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA NELLA SOCIETÀ SIA S.R.L.....	52
6.1 Principi generali della trasparenza nella Società SIA s.r.l.....	53
6.2 Ruoli e responsabilità.....	53
6.3 Società trasparente.....	54
6.4 Accesso civico.....	57
7. FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE.....	59
8. LA TUTELA DEI “WHISTLEBLOWERS”	60
9. SANZIONI DISCIPLINARI	61

PREMESSA

SIA S.r.l. – Servizi Intercomunali per l’Ambiente (di seguito anche “SIA” o “la Società”) con il presente Piano adotta un sistema di prevenzione e monitoraggio dei comportamenti e degli illeciti, strettamente connesso al “Modello di Organizzazione Gestione e Controllo” e al Codice Etico attualmente vigenti.

In quanto società a totale partecipazione pubblica, ai fini della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza, alla luce di quanto previsto dall’art. 2 co. 1 lett. m)¹ del D. Lgs. 175/2016, e in virtù di quanto specificato dall’art. 2-bis del D. Lgs. 33/2013 e dalle Linee Guida ANAC (Determina n. 1134/2017), SIA è tenuta a conformarsi alla disciplina prevista per le Pubbliche Amministrazioni, nella misura in cui ciò sia compatibile con la propria struttura e attività. Il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PPCT o Piano), è finalizzato all’analisi e alla prevenzione del rischio di corruzione all’interno della Società, prevedendo lo svolgimento di una serie di attività e l’adozione di specifiche misure utili e necessarie a tale scopo. Il presente documento è aggiornato alla luce delle Linee Guida emanate dall’ANAC, del PNA 2019 di cui alla Delibera ANAC 1064 del 13.11.2019 nonché delle indicazioni contenute nel PNA 2022 e nel relativo aggiornamento 2023.

In una logica di coordinamento, SIA raccorda le misure per la prevenzione della corruzione previste nel presente documento al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, aggiornato e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 ottobre 2022. In particolare, pur optando per mantenere distinti i due documenti, per la redazione del presente Piano e per la pianificazione delle misure ivi contenute, è stato fatto proprio, per quanto compatibile, l’*assessment* svoltosi nel corso del 2022 per l’aggiornamento del Modello organizzativo sopra richiamato. Resta salvo il fatto che, per quanto concerne la tipologia dei reati da prevenire, il D.Lgs. 231/2001 riguarda reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente o che comunque siano stati commessi anche nell’interesse di quest’ultimo (art. 5 D.Lgs. 231/2001), mentre la L. 190/2012 è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

¹ L’art. 2, co.1, lett. m), del richiamato D. Lgs. n. 175/del 2016 definisce come “società a controllo pubblico”: “le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lett. b)”.

ACRONIMI E DEFINIZIONI	DESCRIZIONE
Anticorruzione	L. 190/2012
Trasparenza	D. Lgs. 33/2013
Codice Privacy	D. Lgs. 101/2018
CdA	Consiglio di Amministrazione (CdA) Organo Amministrativo
RPCT	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
OdV	Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001
PPCT, Piano	Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
MOG	Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 o Modello Organizzativo, Gestione e Controllo
Soggetti privati	Soggetti differenti dalla Pubblica Amministrazione
PA	Pubblica Amministrazione
DPO	Data Protection Officer

1. QUADRO NORMATIVO

La legislazione in materia di prevenzione della corruzione trae i suoi principi ispiratori dall'ampia dottrina e dalla disciplina in materia di anticorruzione di origine internazionale (OCSE, Consiglio d'Europa, ONU, Unione Europea): fra i tanti atti citiamo, in particolare, la Convenzione dell'ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 ratificata dall'Italia con la Legge n. 116/2009, la Convenzione civile sulla corruzione, siglata a Strasburgo il 4 novembre 1999 e ratificata dall'Italia con la Legge 112/2012, la *Recommendation on Public Integrity* che sostituisce la *Recommendation on Improving Ethical Conduct in the Public Service* (1998), della quale sviluppa ulteriormente i contenuti, rafforzando il presidio dei temi dell'integrità e della trasparenza e portando a frutto le più recenti esperienze e lezioni apprese a livello internazionale nel settore.

Con l'entrata in vigore della Legge 6 novembre 2012 n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" è stato introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, caratterizzato dall'articolazione del processo di attuazione delle strategie di prevenzione sia a livello nazionale, sia a livello decentrato e sono state potenziate e implementate le esistenti misure di contrasto ai fenomeni corruttivi nella pubblica amministrazione, attraverso:

- Il rafforzamento delle misure di tipo repressivo;
- L'introduzione nell'ordinamento di strumenti di prevenzione volti ad incidere in modo razionale, organico e specifico sugli ambiti potenzialmente più a rischio di corruzione e sui fattori che ne favoriscono la diffusione;
- La promozione di una diffusa cultura della legalità e del rispetto delle regole per creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Il presente documento è stato redatto in conformità alle disposizioni contenute nella Legge n. 190/2012, nel Decreto Legislativo n. 33/2013 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", come modificato dal Decreto Legislativo n. 97/2016 e da ultimo dalla L. n. 120/2020, nelle Linee Guida ANAC e tenendo conto degli indirizzi definiti nel Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA) 2019 di cui alla delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019, in particolare per quanto riguarda la parte generale, nonché in quelli contenuti nel PNA 2022, di cui alla delibera ANAC n. 7 del 17.01.2023, e relativo Aggiornamento 2023, di cui alla delibera ANAC n. 605 del 19.01.2023.

Nel complesso sistema di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione delineato dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., è previsto che gli enti pubblici e soggetti equiparati provvedano a nominare al loro interno un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e adottino, su proposta dello stesso Responsabile, delle specifiche misure di prevenzione della corruzione.

Il Piano assume sempre di più un valore programmatico, dovendo necessariamente prevedere obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo.

In materia di trasparenza, il combinato disposto tra la L. 190/2012 e il D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. richiede poi l'adempimento di una serie di obblighi di pubblicazione relativi ai dati indicati dalle normative citate, nella prospettiva che la trasparenza nell'attuale contesto normativo assuma rilievo come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura per prevenire la corruzione e promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica.

1.1 Ambito soggettivo di applicazione

L'art. 2-bis del D. Lgs. 33/2013 stabilisce che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni sia applicabile, in quanto compatibile, anche:

- Agli enti pubblici economici e agli ordini professionali.
- Alle società in controllo pubblico (art. 2 co. 1 lett. m) del D. Lgs. 175/2016²).
- Alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Il comma 3 del medesimo articolo distingue ulteriormente tra:

- Società in partecipazione pubblica.
- Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

La linea di confine tra enti "in controllo pubblico" (art. 2-bis co. 2 D. Lgs. 33/2013) e gli altri enti (art. 2-bis co. 3 D. Lgs. 33/2013) non ha carattere meramente formale bensì conforma, in modo differenziato, l'applicazione della normativa anticorruzione, in ragione del diverso grado

² L'art. 2 co. 1 lett. b) del D. Lgs. 175/2016 definisce come «controllo»: "la situazione descritta nell'art. 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo".

Ex art. 2359 c.c. "Sono considerate società controllate:

1. le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3. le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati".

di coinvolgimento delle Pubbliche Amministrazioni all'interno delle due diverse tipologie di soggetti.

I primi sono a tutti gli effetti assimilati alle amministrazioni per quanto riguarda la prevenzione della corruzione e la trasparenza (sebbene con l'inciso "in quanto compatibile"); i secondi, invece, hanno delle attenuazioni rispetto all'applicazione integrale della disciplina di cui alla L. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013, essendo soggetto ai soli obblighi in materia di trasparenza (sempre nei limiti della compatibilità).

Più precisamente gli enti "controllati" saranno tenuti alla nomina di un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e all'adozione di uno specifico documento per la prevenzione della corruzione, oltre che all'adempimento integrale degli obblighi di pubblicazione nell'ambito della disciplina della trasparenza.

La disposizione citata impone, comunque, un vaglio di compatibilità ("in quanto compatibile") delle disposizioni in relazione alla tipologia degli enti, tenendo conto dei tratti distintivi che ne caratterizzano la struttura. Tale compatibilità va valutata in relazione alle diverse categorie di enti e alla tipologia delle attività svolte. In particolare, si devono distinguere i casi di attività sicuramente di pubblico interesse e i casi in cui le attività dell'ente sono esercitate in concorrenza con altri operatori economici. Occorre, infine, avere riguardo al regime normativo già applicabile alle diverse tipologie di enti in base ad altre fonti normative, allo scopo di evitare la duplicazione degli adempimenti e di garantire un coordinamento con gli obblighi di prevenzione.

SIA srl a seguito delle modifiche statutarie intervenute nel corso del 2019, risulta oggi costituita, ai sensi dell'art. 1 dello Statuto quale "*società in house soggetta a controllo analogo congiunto ai sensi delle vigenti norme europee e nazionali, e segnatamente degli artt. 2 comma 1) lettera o) e 16 del D. Lgs. 175/2016 nonché dell'art. 5 del D. Lgs. 50/2016*".

In materia di società in house la Delibera dell'ANAC 1134/2017, recante le "*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*", ha rilevato la peculiare configurazione del rapporto di controllo che le amministrazioni hanno con le *società in house* collocandole - limitatamente al perimetro della prevenzione della corruzione e della trasparenza - nell'ambito delle società controllate cui si applicano le norme contenute nella L. 190/2012, fermi restando i limiti di compatibilità sopra richiamati.

1.2 Sanzioni

Nel caso in cui venga omessa l'adozione del Piano di Prevenzione della Corruzione o dei codici di comportamento (Codice Etico), è prevista l'applicabilità di una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000.

In materia di trasparenza, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati relativi all'amministrazione e alla compagine societaria (artt. 14 e 47 del D. Lgs. 33/2013) può dar luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

Inoltre, con l'orientamento n. 24 del 23 settembre 2015, l'ANAC ha formulato indicazioni in merito all'applicazione della sanzione consistente nel divieto per le pubbliche amministrazioni di erogare somme a qualsiasi titolo in favore di enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e società partecipate, nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei dati.

Il procedimento sanzionatorio per l'irrogazione delle sanzioni per il mancato adempimento della disciplina anticorruzione e trasparenza è disciplinato da ANAC mediante apposito "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97" del 16 novembre 2016, revisionato più recentemente con la Delibera n. 386 del 26 luglio 2023.

Specifico "Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di contratti pubblici, ai fini dell'adeguamento alle nuove disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36" è stato adottato con Delibera n. 271 del 20 giugno 2023 e successivamente modificato con Delibera n. 65 del 10 gennaio 2024.

2. IL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA SOCIETÀ

Il PIANO, per raggiungere un adeguato livello di efficacia, deve fondarsi su un'accurata analisi dello specifico contesto di riferimento.

Come si legge nell'Allegato 1 al PNA 2019, "*Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi*", la prima fase del processo di gestione del rischio attiene infatti all'analisi del contesto. In questa fase, l'ente acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

2.1. Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno consiste nell'individuazione e nella descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio e/o del settore specifico d'azione dell'ente nonché delle relazioni esistenti con gli stakeholders e di come queste ultime possano influire sull'attività della società, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.

Si tratta di una fase preliminare indispensabile in quanto consente a ciascuna amministrazione di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo.

Il presente Piano si colloca in una fase storica complessa, caratterizzata da forti cambiamenti dovuti alle molte riforme in itinere, connesse agli impegni assunti dall'Italia con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per superare il periodo di crisi derivante dalla pandemia da Covid19, e oggi resa ancor più problematica dagli eventi bellici in corso nell'Europa dell'Est e nella Striscia di Gaza.

L'ingente flusso di denaro destinato a sostenere l'economia nazionale, da una parte, e le deroghe alla legislazione ordinaria introdotte nel nostro paese per esigenze di celerità della realizzazione degli interventi previsti, richiedono, ad avviso di ANAC, il rafforzamento dell'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione.




Occorre tuttavia dar conto anche di un dato positivo.

L'edizione 2023 dell'**Indice di Percezione della Corruzione** conferma il punteggio di 56 per l'Italia e colloca il Paese al 42° posto nella classifica globale dei 180 Stati oggetto della misurazione e al 17° posto tra i 27 Paesi membri dell'Unione Europea.

L'**indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International** misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica in numerosi Paesi di tutto il mondo, basandosi sull'opinione di esperti e assegnando una valutazione che va da 0, per i Paesi ritenuti molto corrotti, a 100, per quelli "puliti".

Negli ultimi anni l'impegno anticorruzione del nostro Paese ha consentito di raggiungere importanti risultati, frutto anche dell'applicazione di alcune misure normative in materia di whistleblowing e appalti pubblici. Questi traguardi hanno portato ad un *trend* di crescita di +14 punti dal 2012.

VARIAZIONI DI PUNTEGGIO 2012 - 2023



L'analisi del contesto esterno per il presente Piano è stata condotta tenendo conto delle segnalazioni pervenute alla società, e degli esiti delle analisi di contesto contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza reperibili sul sito della Camera dei Deputati, con particolare attenzione alla Relazione sulle attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata 2022 e alle Relazione del Ministero dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e i risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia dal secondo semestre 2020 al secondo semestre 2023.

Dall'esame delle relazioni richiamate, emerge come le attività investigative condotte nel corso degli ultimi anni abbiano ampiamente documentato in Piemonte l'operatività della 'ndrangheta, che estende le proprie articolazioni su gran parte del territorio, riproducendo, soprattutto nel capoluogo e nella relativa provincia, il modello operativo della regione di origine, caratterizzato da rigorosi criteri di ripartizione delle zone e dei settori di influenza.

Le operazioni di polizia hanno inoltre evidenziato l'elevata pervasività della 'ndrangheta, favorita dalla capacità di tessere privilegiate relazioni con il mondo imprenditoriale, politico ed economico. La stessa ha orientato infatti i propri interessi verso le opportunità di arricchimento offerte dalla possibilità di aggiudicarsi numerose opere pubbliche, anche grazie al modello di condotta adottato, che mira ad acquisire il controllo di attività economiche legali, nonché a condizionare le competizioni elettorali a livello locale, nella consapevolezza che i soggetti "sponsorizzati", una volta eletti, saranno disponibili a realizzare le aspettative degli appartenenti al sodalizio mafioso, favorendoli nell'assegnazione di appalti ed affidamenti, nel rilascio di concessioni e autorizzazioni, nel controllo di settori di attività pubbliche. Le indagini richiamate hanno permesso di tracciare, altresì, la mappa degli insediamenti della 'ndrangheta a Torino e provincia, rivelando l'esistenza in Piemonte di almeno 16 locali di 'ndrangheta (non risultano insediamenti a Cirié ma ve ne sono nei comuni vicini), che tendono a mantenere un solido legame con le cosche presenti in Calabria, pur mostrando una certa autonomia organizzativa e operativa.

Nella regione è stata riscontrata altresì la presenza di soggetti legati alla criminalità organizzata campana, siciliana e pugliese, sebbene in forma meno estesa e consolidata rispetto a quella calabrese.

Il territorio regionale è interessato inoltre da manifestazioni della criminalità di matrice etnica, in particolare di origine albanese, romena, cinese e africana (soprattutto nigeriana), che hanno sviluppato sinergie operative con la criminalità comune italiana.

L'analisi del contesto esterno non può non tener conto, peraltro, anche delle pesanti ripercussioni sul sistema economico nazionale e regionale generate dall'emergenza Covid 19, che hanno aggravato situazioni già preesistenti di difficoltà per famiglie e imprese.

Tutto ciò rappresenta una fonte di rischio per l'aumento di crimini connessi all'usura e alle infiltrazioni di criminalità organizzata nel tessuto sociale attraverso forme di *welfare* alternativo alle istituzioni. Il che risulta tanto più rilevante considerato che dall'ultimo Rapporto dell'ANAC sulla corruzione in Italia, relativo al triennio 2016-2019, emerge chiaramente l'affermarsi del fenomeno della c.d. "smaterializzazione" della tangente: il denaro continua a rappresentare il principale strumento dell'accordo illecito, ma si manifestano anche nuove e più pragmatiche forme di corruzione, in cui il posto di lavoro si configura come la nuova frontiera del *pactum sceleris*.

Già dalla Relazione semestrale del Ministero dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) nel corso del primo semestre 2020 era emerso come le organizzazioni mafiose si fossero mosse nel periodo di riferimento con una strategia tesa da un lato a consolidare il controllo del territorio e dall'altra ad incrementare il consenso sociale anche attraverso nuove forme di assistenzialismo a privati ed imprese in difficoltà. Si sottolineava inoltre come le stesse avessero dimostrato la propria capacità di operare in forma imprenditoriale per rapportarsi sia con la Pubblica Amministrazione che con i privati. Nel primo caso per acquisire appalti e commesse pubbliche, nel secondo per rafforzare la propria presenza in determinati settori economici scardinando o rilevando imprese concorrenti o in difficoltà.

Il dato pare trovare conferma nelle Relazioni successive: emerge infatti una sempre più spiccata vocazione affaristico-imprenditoriale delle organizzazioni mafiose, e della 'ndrangheta in particolare, votate a raggiungere i propri scopi e a massimizzare le occasioni di profitto, facendo ricorso alla violenza solo se necessario.

La criminalità organizzata calabrese, - ma la stessa tendenza è sottolineata anche per le altre principali mafie italiane (Cosa Nostra, Camorra e mafie pugliesi) - secondo un modello già collaudato, *“persisterebbe nel tentativo di accreditarsi presso imprenditori in crisi di liquidità ponendosi quale interlocutore di prossimità, imponendo forme di sostegno finanziario e prospettando la salvaguardia della continuità aziendale, nel verosimile intento di subentrare negli asset proprietari e nelle governance aziendali al duplice scopo di riciclare le proprie disponibilità di illecita provenienza e inquinare l'economia legale impadronendosi di campi produttivi sempre più ampi”*. In tale contesto, il pericolo più attuale è rappresentato dall'usura volta all'accaparramento delle imprese in difficoltà.

Analoghe attenzioni delle organizzazioni mafiose sono rilevate dalla DIA nei confronti della situazione di crisi del mercato del lavoro, che colpisce in primo luogo i soggetti più fragili (giovani, donne e soggetti meno istruiti). Le azioni 'filantropiche' mafiose a favore di famiglie in difficoltà innescano una dinamica di dipendenza nel medio periodo da riscattare a tempo debito, ad esempio in termini di reclutamento di nuova manovalanza a basso costo ovvero di ampliamento di quel bacino di consenso utile anche in occasione di competizioni elettorali.

Dalle relazioni in esame emerge inoltre un sempre più elevato livello di infiltrazione delle organizzazioni mafiose nel mondo politico-istituzionale, come dimostrato dall'elevato numero di consigli comunali sciolti, nel tempo, per ingerenze 'ndranghetiste, in alcuni casi anche in Piemonte (in particolare: Bardonecchia, primo nel nord Italia ad essere sciolto per infiltrazioni mafiose con DPR 2 maggio 1995; Leinì, sciolto per infiltrazioni mafiose con DPR 30 marzo 2012; Rivarolo Canavese, sciolto per infiltrazioni mafiose con DPR 25 aprile 2012: in taluni casi, alla base dei provvedimenti di scioglimento in questione è emerso come al sostegno elettorale fornito dalle consorterie avesse fatto seguito spesso l'aggiudicazione indebita di commesse ed appalti).

Uno dei punti di forza della 'ndrangheta sta infatti nella sua capacità di intrecciare legami diretti con qualsiasi tipo di interlocutore. In particolare con la c.d. “area grigia”: politici, esponenti delle Istituzioni, imprenditori, professionisti. Si tratta di relazioni fondamentali perché consentono ai clan di ottenere indebiti vantaggi da appalti e commesse pubbliche anche attraverso forme diffuse di corruzione.

L'inquinamento dei diversi settori imprenditoriali e un'interlocuzione, sempre più raffinata, con soggetti istituzionali compiacenti, agevolano il riciclaggio dei proventi illecitamente accumulati e l'acquisizione di ulteriori introiti, anche attraverso canali legali. Questo aspetto, coniugato con la diffusa corruttela, condiziona le dinamiche relazionali con gli Enti Locali sino a controllarne le scelte.

Dalle inchieste degli ultimi anni svolte nella regione sono emerse frequenti commistioni tra le consorterie criminali e punti nevralgici della pubblica amministrazione, tanto da indurre il Procuratore Generale della Repubblica di Torino, Dott. Francesco Saluzzo, durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario, nel gennaio 2020, (come si legge nella Relazione del Ministero dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e i risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia relative al secondo semestre del 2020) ad affermare: *"...si registra, in molti casi, una certa "neutralità" del territorio e di sue componenti sociali, che hanno nei confronti di questi personaggi un atteggiamento spesso ambiguo, altre volte di soggezione, altre volte, purtroppo, come le indagini hanno dimostrato, una accettazione ed una condivisione di fini e di strumenti criminali. Pure hanno messo in luce quelle indagini, contiguità e collusione con esponenti politici..."*.

Occorre evidenziare a questo proposito, che nella Relazione al Parlamento sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata 2020 si sottolinea, in materia di c.d. Covid economy, che i flussi di denaro, nazionali e comunitari, destinati a sostenere l'economia e a rilanciare la fase di ricostruzione post emergenza, basti pensare agli investimenti previsti dal PNRR, risultano particolarmente appetibili da parte delle organizzazioni mafiose (per le quali è strategico inserirsi nei circuiti legali per riciclare denaro).

Dall'esame della Relazione che il Ministro dell'Interno ha trasmesso alle Camere sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla DIA nel II semestre del 2022 emerge come le ingenti iniezioni di denaro destinate all'Italia dall'Europa, nell'ambito del PNRR varato dal Governo nazionale, potrebbero costituire *"un singolare fattore d'attrazione per le organizzazioni criminali operanti in Piemonte e Valle d'Aosta, regioni caratterizzate anche dalla presenza di organizzazioni criminali strutturate, prime fra tutte la 'ndrangheta"*. Ma soprattutto emerge un dato interessante, a parere dello scrivente RPCT. Si legge infatti nella Relazione: *"In linea col passato quindi, assieme alle mai sopite e più visibili attività criminali quali il narcotraffico, le estorsioni, lo sfruttamento della prostituzione e del lavoro clandestino, si registrano anche sempre più diffusi ambiti illeciti che destano minore allarme e riprovazione sociale ma che generano ingenti profitti gradualmente immessi nei circuiti legali con conseguenti effetti distorsivi delle regolari dinamiche dei molteplici mercati. Trattasi di quei reati "satellite", spesso contestati nelle ipotesi aggravate ex art. 416 bis 1 c.p., rappresentati dal **traffico di rifiuti**, dalle crescenti fatturazioni per operazioni inesistenti, dalle truffe, dalle false compensazioni di crediti tributari e dall'evasione dei contributi previdenziali ed assistenziali. (....) Gli elementi investigativi raccolti confermano che le organizzazioni criminali di tipo mafioso, nel loro incessante processo di adattamento alla mutevolezza dei contesti, hanno implementato le capacità relazionali sostituendo l'uso della violenza, sempre più residuale, con strategie di silenziosa infiltrazione e con azioni corruttive e intimidatorie."*


Il medesimo quadro sopra delineato risulta confermato, nelle sue linee essenziali, anche nelle Relazioni sulle attività svolte dalla DIA nel 2023.

Dall'analisi che precede, emerge quindi un contesto complessivo contraddistinto dalla presenza di preoccupanti manifestazioni di fenomenologia criminale di stampo mafioso, ascrivibili per lo più alla 'ndrangheta calabrese, che dimostra una spiccata tendenza a condizionare la gestione della cosa pubblica.

Considerato quanto sopra emerso dall'analisi fin qui condotta e il settore di attività (quello dei servizi ambientali) nel quale SIA srl risulta impegnata, questo RPCT ritiene opportuno prendere in considerazione anche i risultati riportati nel Rapporto Ecomafie 2024 presentato da Legambiente, che offre una fotografia dell'impatto degli ecoreati sulle risorse economiche e naturali del territorio e sulla vita dei cittadini. Il Rapporto documenta un incremento dei reati ambientali commessi in Italia nel 2023, che salgono a 35.487, registrando +15,6% rispetto al 2022, per un giro di affari di ben 8,8 miliardi di euro.

Tra le filiere più colpite, spicca il ciclo illegale del cemento con 13.008 reati (+6,5%), ma il dato più significativo riguarda l'impennata degli illeciti nel ciclo dei rifiuti, complessivamente 9.309, con un aumento del 66,1%, che salgono al secondo posto nella classifica degli ecoreati.

In questo settore i reati avvengono in ogni fase del ciclo: dalla produzione, al trasporto, fino allo smaltimento e al finto recupero. Spesso riguardano le dichiarazioni sulla quantità o tipologia di rifiuti da smaltire attraverso il c.d. giro bolla, che falsifica la classificazione del rifiuto nei documenti d'accompagnamento. Particolarmente esposti ad attività di smaltimento e traffici illeciti sono gli pneumatici fuori uso, i gas refrigeranti (F-Gas) e i RAEE.



Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell'ordine e Capitanerie di porto

I reati ricompresi nel ciclo illegale dei rifiuti si concentrano soprattutto nel Mezzogiorno (in particolare in Campania, Puglia, Sicilia e Calabria, dove si concentra il 46,4% degli illeciti penali). Tuttavia, in tale ambito il Piemonte si colloca al secondo posto tra le regioni del Nord, dopo la Lombardia, con 466 reati ambientali nel 2023, e all'ottavo nella classifica regionale.


REGIONE	REATI	PERSONE DENUNCIATE	ARRESTI	SEQUESTRI
01 CAMPANIA	1859	1829	43	631
02 PUGLIA	881	994	15	280
03 CALABRIA	828	914	12	341
04 SICILIA	726	949	29	256
05 LAZIO	635	786	7	205
06 SARDEGNA	580	710	32	75
07 LOMBARDIA	566	623	49	274
08 PIEMONTE	466	468	11	99
09 TOSCANA	448	562	1	128
10 MARCHE	333	529	45	117

Il RPCT ha preso altresì in esame, ai fini dell'analisi del contesto esterno, il Rapporto dell'ANAC "La corruzione in Italia 2016-2019" sui provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria in materia nel triennio di riferimento richiamato.

Dal Rapporto emerge che il 74% delle vicende (113 casi) ha riguardato l'assegnazione di appalti pubblici, a conferma della rilevanza del settore e degli interessi illeciti a esso legati per via dell'ingente volume economico.

Il settore più a rischio si conferma quello legato ai lavori pubblici, in una accezione ampia che comprende anche interventi di riqualificazione e manutenzione (edifici, strade, messa in sicurezza del territorio): 61 gli episodi di corruzione censiti nel triennio, pari al 40% del totale. A seguire, il comparto legato al ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, gestione, conferimento in discarica) con 33 casi (22%) e quello sanitario con 19 casi (forniture di farmaci, di apparecchiature mediche e strumenti medicali, servizi di pulizia), equivalente al 13% del totale.

Tab. 3 - SETTORI PIÙ COLPITI



Attesa l'importanza che riveste il settore degli appalti si richiama anche quanto indicato nel "Rapporto quadrimestrale sul mercato dei contratti pubblici –secondo quadrimestre 2023" redatto dall'ANAC da cui sono reperibili le seguenti tabelle, in particolare sulle procedure di affidamento di importo uguale o superiore a € 40.000:

Tabella 1A - Distribuzione delle procedure di affidamento di importo uguale o superiore a € 40.000 suddivise per tipologia di settore e di contratto (Periodo: maggio-agosto 2023)

Settore	Tipologia di servizio	Totale CIG perfezionati		Importo complessivo		Importo medio (valore in euro)
		Mag - Ago 2023	% CIG	Mag - Ago 2023 (valore in euro)	% Importo	
Ordinario	Forniture	31.780	31,9%	31.837.473.318	27,1%	1.001.808
	Lavori	26.416	26,6%	24.479.435.966	20,8%	926.690
	Servizi	32.523	32,7%	30.412.914.680	25,9%	935.120
	Totale	90.719	91,2%	86.729.823.964	73,8%	956.027
Speciale	Forniture	2.830	2,8%	8.375.219.685	7,1%	2.959.442
	Lavori	1.927	1,9%	15.407.811.163	13,1%	7.995.750
	Servizi	4.015	4,0%	7.041.637.687	6,0%	1.753.833
	Totale	8.772	8,8%	30.824.668.535	26,2%	3.513.984
Totale generale		99.491	100,0%	117.554.492.499	100,0%	1.181.559

Fonte: ANAC

Grafico 1A.1 – Distribuzione percentuale del numero delle procedure di affidamento perfezionate di importo superiore o uguale a € 40.000, suddivise per tipologia di settore e di contratto




Tabella 2C - Analisi comparata della domanda complessiva generata dagli appalti pubblici, per tipologia di contratto, settore ordinario, nei periodi maggio - agosto 2022 / maggio - agosto 2023

Settore Ordinario	Totale CIG perfezionati			Importo complessivo		
	Mag - Ago 2022	Mag - Ago 2023	Δ	Mag - Ago 2022 (valore in euro)	Mag - Ago 2023 (valore in euro)	Δ
Forniture	19.902	31.780	59,7%	23.068.004.927	31.837.473.318	38,0%
Lavori	20.050	26.416	31,8%	36.487.226.762	24.479.435.966	-32,9%
Servizi	29.665	32.523	9,6%	20.281.118.874	30.412.914.680	50,0%
Totale	69.617	90.719	30,3%	79.836.350.563	86.729.823.964	8,6%

Fonte: ANAC

Dalla lettura dei dati emerge, nel settore ordinario, a cui è riconducibile l'attività svolta da SIA, un importante aumento delle procedure nei settori delle forniture e dei lavori che aumentano rispettivamente del +59,7% e del +31,8%, ed un aumento più contenuto nel settore dei servizi che si incrementano del +9,6% nel periodo maggio-agosto 2022 – maggio-agosto 2023. A tale aumento del numero di procedure corrisponde, a livello di importo, un importante incremento delle forniture e dei servizi che aumentano rispettivamente del +38% e +50%, mentre nel settore dei lavori si registra una flessione negativa.

2.2 Analisi del Contesto interno: Governance e struttura organizzativa della Società

Passando all'analisi del contesto interno, questa ha ad oggetto gli aspetti legati alla struttura organizzativa dell'ente e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo. La stessa è finalizzata a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

Al riguardo rileva innanzitutto sottolineare che SIA S.r.l. è una società a capitale interamente pubblico, i cui soci sono 38 Comuni. La stessa è stata costituita il 29 dicembre 2003, quale società a responsabilità limitata (S.r.l.), per l'attività di gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale.

La Società risulta oggi costituita, ai sensi dell'art. 1 dello Statuto, quale "società *in house* soggetta a controllo analogo congiunto ai sensi delle vigenti norme europee e nazionali, e segnatamente degli artt. 2. comma 1) lettera o) e 16 del D. Lgs. 175/2016 nonché dell'art. 5 del D. Lgs. 50/2016".

Nel medesimo art. 1 è inoltre previsto:

1.3. Il capitale sociale può essere detenuto solamente da enti pubblici locali e territoriali.

1.4. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla stessa dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci, direttamente o indirettamente, anche mediante loro articolazioni e forme associative. Si

intende svolta a favore degli Enti soci anche l'attività svolta direttamente o indirettamente nei confronti degli utenti nell'ambito territoriale di riferimento degli Enti soci stessi.

1.5. La Società è soggetta al controllo previsto dalle norme sulle società in house.

La società svolge servizi di gestione dei rifiuti consistenti in particolare e in via esemplificativa, ma non esaustiva:

- a) Nella realizzazione, conduzione e gestione di ogni impianto tecnologico, di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le discariche, e nella realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata;
- b) Nello svolgimento di attività di raccolta, raccolta differenziata, trattamento, commercializzazione e smaltimento completo dei rifiuti;
- c) Nello svolgimento di ogni altra attività configurante gestione integrata di rifiuti;
- d) Nella esecuzione dei servizi strumentali ed accessori alle attività ricomprese nella generale materia di gestione di rifiuti.

Restano fermi, in ogni caso, i divieti e le incompatibilità previsti dalla normativa statale e regionale vigente o eventualmente successivamente assunta.

Entro questi limiti, e in particolare entro i limiti ed alle condizioni previste dalla normativa sulle società *in house*, la Società potrà svolgere le attività rientranti nell'oggetto sociale, sia in via diretta che indiretta, a favore di soggetti pubblici come privati, in regime di concessione come di appalto o di affidamento diretto in applicazione delle vigenti norme in materia di servizi pubblici locali e di conduzione dei connessi impianti, reti, infrastrutture e dotazioni patrimoniali, ovvero in qualsiasi altra forma prevista dall'ordinamento vigente.

Nel rispetto delle medesime norme vigenti in materia, ed in particolare delle "norme sulle società *in house*", la Società potrà partecipare, in forma singola come associata, a qualsiasi procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento di prestazioni rientranti nel proprio oggetto sociale.

La società potrà infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali o personali anche a terzi non soci, l'acquisto di partecipazioni in società di scopo inerente alle attività di gestione dei rifiuti previste dal Decreto Ronchi 5 febbraio 1997 n. 22 con espressa esclusione dell'esercizio di tale attività nei confronti del pubblico. È, in ogni caso, escluso l'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività di cui al D. Lgs. 58/1998 e la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. 385/1993 e l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/1993.

La società potrà nondimeno emettere titoli di debito che potranno essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. La competenza a decidere l'emissione spetterà all'Assemblea dei soci.

La società è dotata di una propria personalità giuridica, di autonomia statutaria e di autonomia imprenditoriale, con capitale interamente pubblico detenuto esclusivamente dai Comuni soci.

Si segnala peraltro che con Deliberazione dell'Assemblea dei soci del 15 marzo 2022 sono state approvate le modifiche proposte dal Consiglio di Amministrazione allo Statuto societario finalizzate a superare la parziale incoerenza riscontrata dall'ANAC tra l'art. 11 dello Statuto di SIA srl e quanto disposto dall'art. 5, co. 5 a) del Codice dei Contratti Pubblici, con particolare riferimento alla "partecipazione dei soci di minoranza all'organo amministrativo", ai fini della sicura configurabilità della sussistenza del requisito del controllo analogo congiunto, necessario per qualificare SIA srl quale organismo in house.

Nel dettaglio le modifiche hanno interessato l'art. 11 dello Statuto al fine di garantire maggiore rappresentatività delle minoranze nell'organo amministrativo e rafforzare la struttura del controllo analogo congiunto nella società, sulla base degli elementi indicati dall'Autorità.

ANAC, con propria Determina del 16 maggio 2022, ha iscritto nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.ro 50 il Consorzio CISA e i 38 Comuni Soci in relazione agli affidamenti in regime di *in house providing* alla Società Servizi Intercomunali per l'Ambiente Srl.

Alla luce di quanto sopra, **la Società rientra tra i destinatari del P.N.A., nei limiti di quanto previsto per gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società partecipate, ed in quanto tale è tenuta a porre in essere i relativi adempimenti, come sopra descritti.**

Per quanto attiene alla struttura organizzativa della società si procede con l'esame degli **organi di SIA S.r.l.**: l'Assemblea dei Soci, il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, il Collegio Sindacale, il Comitato per il Controllo Analogo Congiunto e la Società di Revisione.

In dettaglio:

Assemblea dei Soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dallo Statuto, nonché sugli argomenti che gli Amministratori o uno o più Soci sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:

- a) L'approvazione dei bilanci (preventivo e consuntivo) e l'eventuale distribuzione degli utili;
- b) La nomina e revoca degli Amministratori;
- c) La nomina e revoca dei Sindaci e del Presidente dell'Organo di controllo;
- d) Le modificazioni dello Statuto;
- e) La decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) La nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) Tutte le competenze riservate a tale organo dall'art. 9 dello Statuto.

Le decisioni dei Soci rimesse all'Assemblea devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, nell'ambito e nel rispetto di quanto indicato all'art. 14 dello Statuto, con la facoltà di compiere conseguentemente tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dai Soci nell'ambito delle attività previste dall'oggetto sociale. Al Presidente

del Consiglio di Amministrazione spetta il potere di rappresentanza legale della Società all'interno delle proprie competenze statutarie.

Si segnala che nel corso del 2022 l'Assemblea dei soci ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della società con Delibera del 23 maggio 2022, confermando il Presidente e i Consiglieri uscenti, che ai sensi dello Statuto, rimarranno in carica fino all'approvazione del Bilancio di esercizio 2024.

Il Consiglio di Amministrazione con propria Delibera ha confermato le deleghe al Presidente e al Direttore Generale.

Direttore Generale

Il Direttore Generale è stato individuato quale Datore di Lavoro con delibera del C.d.A. del 17/02/2015 ed è destinatario di specifiche procure in materia di sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.lgs. 81/2008, di responsabilità in materia ambientale, sicurezza e riservatezza dei dati e quale institore ai sensi dell'art. 2203 del Codice civile.

Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale è istituito dall'Assemblea dei Soci ed è composto da tre membri effettivi. Devono inoltre essere nominati due supplenti.

La nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza dei sindaci sono regolate dalla legge. Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto e stante quanto previsto dal Codice Civile spetta al Collegio Sindacale l'attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Comitato per il Controllo Analogo Congiunto

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, i Soci della Società esercitano sulle attività della stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, in forma congiunta, attraverso le determinazioni assembleari sugli indirizzi strategici e su quelli generali della gestione delle attività. Il controllo è di norma effettuato in forma di indirizzo (controllo preventivo) – monitoraggio (controllo contestuale) – verifica (controllo finale).

Al fine di conoscere e di interpretare al meglio le esigenze dei Soci e per favorire l'esercizio del controllo analogo richiesto dalla legge è stato istituito un "Comitato per il Controllo Analogo Congiunto" con compiti di orientamento su specifiche aree tematiche, con l'obiettivo di favorire la programmazione e lo svolgimento delle attività aziendali in linea con il fabbisogno dei soci. Esso, inoltre, ha il compito di vigilare e controllare, anche richiedendo informazioni e documentazione, sulla corretta attuazione da parte dell'Organo Amministrativo degli indirizzi strategici deliberati dall'Assemblea dei Soci, concorrendo in tal modo all'attuazione del controllo analogo da parte dei Soci stessi.

Società di Revisione

La Società ha demandato la revisione legale dei conti alla società Ria Grant Thornton Spa, la quale espleta i dovuti controlli previsti dalla normativa vigente.

Si richiama infine la presenza dell'**Organismo di Vigilanza** ex D.Lgs. 231/2001 che, pur non essendo propriamente un organo societario, rappresenta comunque un presidio di controllo e quindi un supporto per le attività proprie di RPCT (si rimanda al paragrafo 5.1).

Secondo le nuove indicazioni contenute nel PNA 2022 la selezione delle informazioni e dei dati per l'analisi del contesto interno deve essere funzionale non solo a rappresentare l'organizzazione, dando evidenza anche del dato numerico del personale, ma anche ad individuare quegli elementi utili ad esaminare come le caratteristiche organizzative possano influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione. Pertanto non ci si deve limitare ad una mera presentazione della struttura organizzativa dell'ente, ma occorre prendere in considerazione anche elementi quali:

- la distribuzione dei ruoli e delle responsabilità attribuite;
- la qualità e quantità del personale;
- le risorse finanziarie di cui si dispone;
- il verificarsi o meno di fatti corruttivi interni;
- gli esiti di eventuali procedimenti disciplinari conclusi nell'anno di rilevazione;
- la presenza o meno di segnalazioni di *whistleblowing*.

Per quanto attiene alla distribuzione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo di gestione del rischio corruttivo, si rinvia al paragrafo 3 del presente Piano, rubricato "*I principali attori del sistema di gestione del rischio corruttivo*".

Quanto alla struttura aziendale, invece, si rileva che alla data del 31.12.2024 il numero dei dipendenti di SIA Srl corrisponde a n. 131 unità (con un incremento di venti unità rispetto all'anno precedente), di cui n. 29 impiegati e n. 101 operativi, ed è così articolata:

n. 1 Dirigente;

n. 5 Responsabili Uffici (nel dettaglio: - Responsabile Ufficio Contabilità e Risorse umane; Responsabile Ufficio Tariffa e URP; Responsabile Ufficio Tecnico e Impianto di Discarica di Grosso; Responsabile Segreteria, Amministrazione e Contratti; Responsabile ICT);

n. 1 Coordinatore servizi di raccolta, trasporto e igiene urbana;

n. 3 Capi cantiere (Capo cantiere area impianti presso la Discarica di Grosso; Capo cantiere per i servizi di raccolta differenziata; Capo cantiere per i servizi complementari, di igiene ambientale e gestione CdR; Capo cantiere per i servizi di raccolta in ambito montano).

L'organigramma della società, pubblicato sul sito istituzionale, è disponibile al seguente link:
https://www.siaweb.info/trasparenza/pdf_trasparenza/Sia_organigramma.pdf

Annualmente, inoltre, la Società prevede a budget le risorse necessarie ad organizzare la formazione di tutto il personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione e obblighi di trasparenza, nonché per eventuali corsi di approfondimento che possano essere utili al RPCT nello svolgimento del suo ruolo.

Nel corso del 2024 è pervenuta alla società una segnalazione di illecito, attraverso un canale non istituzionale (vale a dire diverso da quelli messi a disposizione della società) e in forma anonima. Dagli esiti delle attività svolte a seguito della suddetta segnalazione è emersa la necessità di potenziare alcune misure di prevenzione, prima tra tutte quella della formazione, in particolare in un'area di rischio specifico della società (e già opportunamente mappata) che è quella della raccolta dei rifiuti. Ne è conseguita un forte impegno su questo fronte con l'attivazione di riunioni formative che hanno coinvolto tutto il personale operativo della società. Dalla gestione di una segnalazione della tipologia sopra richiamata (anonima e fuori canali

istituzionali) è emersa altresì una criticità relativa alle modalità di inoltro della segnalazione. A questo proposito, la formazione espletata nel corso dell'anno ha avuto ad oggetto, tra l'altro, anche le misure di tutela del *wistleblower* e la procedura operativa di inoltro di una segnalazione *Wistleblowing* attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dalla società.

Dall'esame che precede con riferimento al contesto esterno ed interno, i rischi in termini di corruzione connaturati alla natura pubblica del capitale sociale di SIA srl e alla tipologia di attività svolte risultano temperati tuttavia dall'organizzazione interna della società, dall'esistenza di specifiche procedure e dalla presenza di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.

Per quanto attiene alla mappatura dei processi delle diverse aree aziendali, si rinvia a quanto esposto di seguito, nello specifico nel paragrafo 4.3, dedicato all'individuazione delle aree di attività esposte al rischio corruzione.

2.3 Struttura del Piano di Prevenzione della Corruzione della Società SIA s.r.l.

Il presente Piano per la Prevenzione della Corruzione rappresenta il documento fondamentale sia per l'attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza sia per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione che la Società sta perseguendo. Esso è il risultato di un'attenta analisi dell'organizzazione della Società e delle regole ovvero delle prassi di funzionamento in essa presenti.

Nel Piano sono contenuti:

- l'indicazione delle aree di rischio;
- l'individuazione delle misure per la prevenzione, in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici;
- l'individuazione dei soggetti coinvolti nel processo di gestione del rischio corruttivo;
- la definizione delle modalità per l'applicazione di ciascuna misura di prevenzione;
- l'individuazione delle modalità con cui la Società intende procedere all'adempimento degli obblighi di pubblicazione e delle modalità con cui è garantito l'accesso civico degli utenti anche nelle forme dell'accesso civico generalizzato.

2.4 Destinatari

Sono da considerarsi soggetti destinatari del presente Piano (di seguito anche **"Destinatari"**):

- Gli Amministratori;
- I componenti del Collegio sindacale e degli altri organi di controllo della società;
- Il Direttore Generale;
- Il personale dipendente (anche a tempo determinato) della Società.

I consulenti e i collaboratori esterni sono, comunque, tenuti a conoscere e ad attenersi a quanto previsto dal presente Piano, dal MOGC e dal Codice Etico. A tal fine, attraverso la sottoscrizione di apposita clausola al momento del conferimento dell'incarico, i suddetti soggetti dichiarano di prendere atto di quanto contenuto nel presente documento.

Analogo adempimento è richiesto agli operatori economici in sede di affidamento.

2.5 Procedura per l'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione

Il presente documento può essere aggiornato in qualsiasi momento ovvero al verificarsi I) di un evento significativo che palesi l'esigenza di integrazione e/o modifica delle procedure esistenti, II) di un mutamento strutturale della società, III) di una rilevante modifica normativa.

A tali fattispecie si aggiunge anche l'aggiornamento annuale ai sensi dell'art. 1 comma 8 della L. 190/2012, che stabilisce che al 31 gennaio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approvi l'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (ferme restando eventuali proroghe concesse dall'ANAC).

L'approvazione e le modifiche vengono effettuate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT).

Si precisa inoltre che il verificarsi di un evento di "*maladministration*" ovvero una segnalazione al RPCT o all'Autorità costituisce un evento significativo che, in quanto tale, comporterà necessariamente una rivalutazione sia dei presidi di controllo presenti in Società sia del Piano stesso al fine di individuare un rafforzamento delle misure in atto nella Società.

Ne consegue che il RPCT è tenuto ad un'attività di monitoraggio costante delle misure adottate.

Il Piano (quando approvato e ogni qualvolta venga modificato) deve essere pubblicato sul sito istituzionale e ne deve essere data informativa ai Soci, all'Organismo di Vigilanza, ai dipendenti e ai collaboratori.

Infine, allo scopo di aggiornare periodicamente le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, in coerenza con quanto già previsto dalle misure adottate ai sensi del D. Lgs. 231/2001, saranno individuate le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sulle stesse, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra cui rientra il RPCT. Quest'ultimo pubblicherà sul sito web della Società, entro il 15 dicembre di ogni anno (ferme restando eventuali deroghe concesse dall'ANAC), una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema predisposto dall'ANAC.

Si fa presente che il Presidente dell'ANAC, con un comunicato del 29 ottobre 2024, ha ritenuto opportuno differire al 31 gennaio 2025, il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2024 che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012.

2.6 Stato di attuazione del Piano e Pianificazione triennale

Le misure previste dal Piano 2024, sia generali che specifiche, sono state in gran parte attuate, come risulta dalla relazione annuale del RPCT, da pubblicarsi sul sito della società secondo le scadenze sopra richiamate.

A seguito dell'avvio della gestione del Servizio Integrato di Raccolta Rifiuti nei comuni di Ciriè e San Francesco al Campo nel corso del 2020 da parte di SIA srl per conto del Consorzio CISA, che ha comportato l'inserimento della gestione del servizio di raccolta tra i processi sensibili mappati, a far data dal 1° luglio 2021 vi è stata l'estensione dell'affidamento *in house* del servizio in argomento, come da Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 3 del 15 giugno 2021, anche per tutti i restanti comuni del territorio di Bacino di riferimento.

La società è stata pertanto interessata dall'avvio di una riorganizzazione interna dei servizi forniti alla collettività che ha determinato una rimodulazione dei vari settori di attività della stessa.

Le attività del RPCT hanno dovuto, pertanto, tener conto del processo riorganizzativo richiamato, che va altresì inserito in una fase storica complessa, caratterizzata da forti cambiamenti dovuti alle molte riforme normative, che generano inevitabili ricadute sui processi/attività da monitorare.

Le competenze richieste per svolgere efficacemente il ruolo di RPCT sono peraltro complesse e richiedono formazione continua e la presenza di una struttura di supporto.

Nonostante tali osservazioni, tenendo conto del contesto di azione di riferimento, lo stato di attuazione del Piano risulta nel complesso adeguato, anche grazie al coinvolgimento dei Responsabili degli Uffici nonché il coordinamento e lo scambio di informazioni con l'ODV. A tale risultato ha contribuito altresì il sistema complessivo di monitoraggio e controllo previsto dal MOGC *ex* D.Lgs. 231/2001.

Le misure di prevenzione, ove ritenuto opportuno, sono state approfondite e ritirate in base alle situazioni concrete verificatesi in corso d'anno e a valutazioni sui risultati delle misure programmate. I monitoraggi sono stati completati.

In particolare, rispetto alle singole misure si rileva quanto segue:

- **“Misure in materia di inconferibilità e incompatibilità”**: sono state raccolte ai sensi di legge (artt. 14 e 20 D.Lgs. n. 39/2013) le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Tale attività proseguirà nelle annualità del 2025, 2026 e 2027.
- **“Incarichi extra istituzionali”**: non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di attività non autorizzate da parte di personale di SIA. È in corso di messa a punto apposita informativa interna volta a sensibilizzare sui rischi, soprattutto in termini di eventuale conflitto di interessi, derivanti dallo svolgimento di incarichi e prestazioni extra istituzionali, ed è in corso di valutazione l'adozione di apposita procedura per il rilascio di autorizzazioni in materia.
- **“Whistleblowing”**: la società si è dotata già nel corso del 2023 di apposita piattaforma informatica (disponibile al seguente indirizzo: <https://siaweb.segnalazioni.net/>), secondo quanto previsto dall'art. 4, co. 1 del D.lgs. 24/2023 e come indicato nelle LLGG ANAC di cui alla delibera n. 311 del 12 luglio 2023, al fine di assicurare al segnalante adeguate garanzie di riservatezza mantenendo comunque in essere ulteriori canali di segnalazione (quali l'incontro diretto con il RPCT o con l'OdV), allo scopo di favorire quanti privilegiano forme di confronto più “tradizionali”.

Occorre dare conto che nel corso del 2024 è pervenuta alla società una segnalazione di illecito, che ha determinato una serie di problematiche di gestione. Si precisa infatti che la medesima è pervenuta attraverso un canale non istituzionale (vale a dire diverso da quelli messi a disposizione della società: non attraverso la piattaforma informatica dedicata, né attraverso l'ulteriore canale dell'incontro diretto con il RPCT o l'OdV) e in forma anonima.

Dagli esiti delle attività svolte a seguito della suddetta segnalazione è emersa la necessità di potenziare alcune misure di prevenzione, prima tra tutte quella della formazione, in particolare in un'area di rischio specifico della società (e già opportunamente mappata) che è quella della raccolta dei rifiuti. Ne è conseguito un forte impegno su questo fronte con l'attivazione di riunioni formative che hanno coinvolto tutto il personale operativo della società. Dalla gestione di una segnalazione della tipologia sopra richiamata (anonima e fuori canali istituzionali) è emersa altresì una criticità relativa alle modalità di inoltro della segnalazione. A questo proposito, la formazione espletata nel corso dell'anno ha avuto ad oggetto, tra l'altro, anche le misure di tutela del *wistleblower* e la procedura operativa di inoltro di una segnalazione *Wistleblowing* attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dalla società. Da valutare eventuale revisione del Regolamento adottato in materia dalla società e approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.07.2023 per definire una disciplina di gestione delle segnalazioni fuori canali istituzionali.

- **“Pantouflage”**: in materia di contratti pubblici è stata prevista apposita misura. La società richiede all'operatore economico apposita dichiarazione, contenuta nella domanda di partecipazione/istanza di ammissione, volta a garantire l'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012. Non risultano pervenute segnalazioni in materia nel corso dell'anno. È in corso di elaborazione un'informativa volta a sensibilizzare il personale dipendente circa i divieti derivanti dalla normativa in materia di *pantouflage*. che tenga conto anche delle indicazioni contenute nelle nuove Linee guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel corso del 2024 con la Delibera n. 493. Nelle annualità 2026 e 2027 si renderà necessario implementare iniziative volte alla sensibilizzazione di tutto il personale interessato.
- **“Accesso civico”**: nel 2024 non sono pervenute al Protocollo della società richieste di accesso civico generalizzato, né di accesso civico semplice come risulta dall'apposito registro degli accessi, che è stato istituito e pubblicato sul sito della società.
- **“Formazione e aggiornamento professionale”**: nel corso del 2024 è stata svolta una tornata di incontri formativi, dal taglio prettamente pratico, in materia di anticorruzione, Codice Etico e Whistleblowing, che ha coinvolto tutto il personale operativo della società (con una presenza superiore al 90% dei dipendenti), e che ha previsto anche la simulazione dell'invio di una segnalazione Whistleblowing tramite la piattaforma informatica di cui si è dotata la società nel corso del 2023. Sono stati attivati, inoltre,

diversi corsi professionali ai fini dell'aggiornamento normativo del RPCT e diverse riunioni aventi ad oggetto la materia della contrattualistica pubblica. Il giudizio sulla formazione erogata è pertanto positivo e il trasferimento di conoscenze in materia di anticorruzione e trasparenza adeguato alle competenze dei destinatari. Alla luce dei risultati conseguiti nel 2024 e delle indicazioni di ANAC circa l'importanza della formazione in materia, si ritiene necessario proseguire su questa strada prevedendo l'attivazione di incontri formativi anche per l'anno 2025. La formazione dovrà proseguire anche negli anni 2026 e 2027, in considerazione della prospettiva di adozione di un nuovo MOGC ex D.Lgs. 231 e di un nuovo Codice Etico della Società.

- **“Trasparenza”**: dai monitoraggi effettuati, il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza risulta sufficiente. Con l'aggiornamento 2024 del Piano è stata predisposta una tabella di sintesi degli obblighi di pubblicazione sul modello della Delibera ANAC 1134/2017, individuando altresì gli uffici competenti dell'avvio del flusso informativo che porta alla pubblicazione del dato. L'obiettivo, tutt'ora in fase di acquisizione, è quello di slegare la pubblicazione del dato dall'attività di monitoraggio del RPCT (comunque necessaria, a valle della pubblicazione) e rimetterla all'impulso del soggetto detentore, per competenza, del medesimo dato. Si prevede di proseguire, nel prossimo triennio, le attività di aggiornamento della griglia degli obblighi di pubblicazione a cui la società è soggetta, in un'ottica di continuo miglioramento, individuando anche tempistiche dei monitoraggi in materia e soggetto responsabile
- Per quanto attiene ai controlli, le verifiche previste sono state effettuate. A seguito di dette verifiche non sono state rilevate violazioni da segnalare.
- In merito alla revisione del sistema del rischio si prevede di condividere le attività di *self-assessment* che coinvolgeranno i Responsabili Uffici nelle attività di aggiornamento del MOGC programmate per il 2025.

Ciò precisato, nel 2024, oltre alla segnalazione whistleblowing anonima sopra richiamata, si registra un procedimento disciplinare per violazione del Codice Etico.

Non sono invece pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del D.lgs. 165/2001, e non sono stati presentati ricorsi amministrativi riguardo a procedure di affidamento di contratti pubblici.

La revisione complessiva delle misure, in base alle indicazioni forniti dal PNA 2019, rappresenta tutt'ora un obiettivo da raggiungere applicando il principio metodologico di gradualità e di contestualizzazione previsto dallo stesso PNA.

3. I PRINCIPALI ATTORI DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

3.1 Il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza

L'art. 1 co. 7 della L. 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo politico di ciascun ente, destinatario della norma, individui – in genere tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio – il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Nel caso della Società SIA s.r.l., per *organo di indirizzo politico* si intende il Consiglio di Amministrazione.

Le informazioni relative alla nomina devono pervenire all'ANAC mediante l'utilizzo dell'apposito modulo pubblicato sul sito dell'Autorità.

Il soggetto individuato come Responsabile deve essere in possesso dei seguenti requisiti oggettivi:

- *indipendenza e autonomia dall'organo di indirizzo;*
- *non esclusività della funzione* (soggetto che già svolge altri incarichi all'interno dell'ente);
- *imparzialità di giudizio;*
- *professionalità e onorabilità del soggetto designato.*

Al riguardo la Determinazione ANAC 1134/2017 precisa che *“nelle sole ipotesi in cui i dirigenti siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali (omissis) il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione”*.

Sempre la Determinazione ANAC 1134/2017 chiarisce che *“si ritiene necessario escludere che il RPCT possa far parte dell'OdV”*.

Conseguentemente atteso che la Società dispone di un solo Dirigente (il Direttore Generale) con compiti funzionali, **il Consiglio di Amministrazione ha nominato in data 16.10.2018 la Dott.ssa Ida Rotella quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.**

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza spettano i seguenti compiti:

- Proporre l'aggiornamento del PPCT;
- Definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti che operano nei settori particolarmente esposti al rischio corruzione;
- Verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, proponendo le eventuali modifiche che dovessero rendersi opportune;
- Redigere annualmente (entro il 15 dicembre, salvo proroghe) una relazione sull'attività svolta secondo lo “schema” che di anno in anno viene proposto dall'ANAC. Tale relazione dovrà essere presentata al C.d.A. e pubblicata sul sito web della società (pagina “società trasparente” – sezione Altri Contenuti – Anticorruzione)

- Vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi (art. 1 L. 190/2012 e art. 15 D.Lgs. 39/2013) e curarne le relative verifiche;
- Verificare i flussi informativi provenienti dai Responsabili Ufficio/servizio e prevedere una linea di *report* nei confronti del Consiglio di Amministrazione. Al riguardo si precisa:
 1. per i flussi informativi provenienti dai Responsabili/referenti di area: RPCT potrà richiedere, in sostituzione dei propri reports, copia della reportistica già predisposta per l'OdV, (ove i soggetti referenti coincidessero) salvo richiedere, se necessario, un ulteriore approfondimento ai referenti/responsabili;
 2. la linea di report di RPCT verso il C.d.A. potrà essere sostituita da un flusso informativo/audizione del RPCT durante una riunione dell'Organo Gestorio;
- Verificare i flussi informativi provenienti dagli altri organi di controllo e vigilanza, quali, a titolo di esempio, OdV e Collegio Sindacale e ove necessario riferirne all'organo di indirizzo politico;
- Raccogliere le segnalazioni dei dipendenti di condotte illecite e curarne le istruttorie relative, secondo le procedure adottate;
- Garantire la pubblicazione sul sito web di SIA dei dati della Società richiesti dalla normativa vigente in materia di trasparenza (si richiama quanto indicato nel prosieguo in tema di privacy), svolgendo attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei Responsabili Ufficio/servizio;
- Assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico (semplice e generalizzato).

Per quanto riguarda le **responsabilità** di tali soggetti, essa sussiste (fermo restando quanto indicato dalla L. 3/2019):

- in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato salvo che provi I) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, un Piano adeguato a prevenire i rischi e II) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso (art. 1, comma 12, L. 190/2012);
- in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, nonché per omesso controllo, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano (art. 1, comma 14, L. 190/2012);
- alcune sanzioni dirette sono previste in materia di trasparenza (cfr. paragrafo 1.2. del presente Piano).

3.2 Gli altri attori principali del processo di gestione del rischio corruttivo

L'ANAC nell'Allegato 1 al PNA 2019, "*Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi*", precisa che la vigente disciplina in materia di prevenzione della corruzione "*assegna al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) un importante ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio. Questo ruolo di coordinamento non deve in nessun caso essere interpretato dagli altri attori organizzativi come un pretesto per deresponsabilizzarsi in merito allo svolgimento del processo di gestione del rischio. Al contrario, l'efficacia del sistema di prevenzione dei rischi corruttivi è strettamente connessa al contributo attivo di altri attori all'interno dell'organizzazione*".

A questo proposito nel PNA 2019 si ribadisce, innanzitutto, che la disciplina vigente attribuisce importanti compiti agli **organi di indirizzo** delle amministrazioni e degli enti.

In particolare l'organo di indirizzo:

- nomina il RPCT e assicura che esso disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività (art. 1, co. 7, l. 190/2012);
- definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che costituiscono contenuto necessario del PTPCT;
- adotta il PTPCT (art. 1, co. 7 e 8, l. 190/2012) su proposta del RPCT, entro il 31 gennaio di ogni anno (o altra data prevista da ANAC).

Gli organi di indirizzo ricevono, inoltre, la relazione annuale del RPCT che dà conto dell'attività svolta e sono destinatari delle segnalazioni del RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate sull'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza.

Tra gli altri attori coinvolti nel processo di gestione del rischio corruttivo il PNA 2019 individua **i dirigenti e i responsabili delle unità organizzative**.

Si evidenzia che l'elaborazione del presente Piano, come già avvenuto nelle annualità passate, ha visto la partecipazione dell'intera struttura organizzativa. In particolare il **Direttore Generale** e i **Responsabili degli uffici** sono stati coinvolti nel sistema di mappatura dei rischi.

In ragione della oggettiva complessità organizzativa della Società, nel Piano tali soggetti, unitamente ai Capi cantiere, sono individuati dallo scrivente RPCT quali **Referenti** per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (come da allegata **Tabella A**), e intesi quali interlocutori stabili del medesimo Responsabile nelle varie unità organizzative, chiamati a:

- partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto e la mappatura dei processi;
- concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio/servizio cui sono preposti;
- fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedere al monitoraggio delle attività svolte dal personale dipendente presso l'ufficio/servizio cui sono preposti nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e informare (periodicamente e/o ad evento) il RPCT di quanto emerso nel corso di tale monitoraggio.

In particolare i referenti:

- Concorrono all'attuazione delle prescrizioni contenute nel Piano, coadiuvando il Direttore Generale e il RPCT nel loro compito di assicurare l'osservanza delle misure di prevenzione della corruzione da parte dei dipendenti del rispettivo ufficio/servizio;

- Procedono con il monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è emerso il rischio corruzione svolte nell'ufficio/servizio a cui sono preposti, segnalando tempestivamente eventuali anomalie e disfunzioni rispetto all'attuazione delle misure previste nel Piano;
- Relazionano periodicamente (almeno una volta l'anno) e/o a richiesta del RPCT sullo stato di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione poste a presidio delle attività sensibili dei rispettivi uffici/servizi, coadiuvando il RPCT ai fini dell'eventuale aggiornamento delle medesime;
- Collaborano con il RPCT in sede di verifica, monitoraggio ed espletamento di istruttoria su eventuali segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti pervenute al medesimo;
- Curano nelle scadenze previste dalla normativa vigente, l'aggiornamento dei dati dell'ufficio/servizio di rispettiva appartenenza, presenti nella sezione Trasparenza del sito di SIA.

L'Organismo di Vigilanza e le strutture con funzioni analoghe

- offrono, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;
- forniscono, qualora disponibili, dati e informazioni utili all'analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi;
- favoriscono il coordinamento e l'integrazione metodologica tra PPCT e MOG.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RDP o DPO)

In considerazione del potenziale conflitto tra la trasparenza e la protezione dei dati personali, occorre garantire un adeguato bilanciamento tra due esigenze contrapposte: quella della *full disclosure* e quella della *privacy*. Ne discende l'importanza della collaborazione tra RPCT e DPO.

Nel corso del 2024 sono proseguite le attività di presidio del DPO, che non hanno evidenziato anomalie da segnalarsi a questo RPCT, e il coinvolgimento del medesimo nello svolgimento delle attività del RPCT, ad esempio in fase di predisposizione dell'informativa per il trattamento dei dati per il segnalante di illeciti (c.d. *Whistleblowing*).

Dipendenti

Tutto il personale in servizio di SIA (ivi inclusi gli eventuali collaboratori a tempo determinato o i collaboratori esterni) è chiamato a partecipare attivamente al processo di gestione del rischio e in particolare all'attuazione delle misure di prevenzione contenute nel presente Piano. Il presente Piano intende infatti assicurare il coinvolgimento di tutti i dipendenti in termini di partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi in sinergia con i Responsabili di ufficio/servizio, nonché in sede di definizione delle misure di prevenzione.

I dipendenti collaborano alla realizzazione delle misure contenute nel Piano, segnalando tempestivamente in modalità riservata al RPCT atti illeciti di cui siano venuti a conoscenza e che vedano coinvolto personale in servizio di SIA ed evidenziano casi di personale conflitto di interessi.

4. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI

4.1 Fattispecie di reato rilevanti ai fini della legge anticorruzione

Nella Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, di approvazione del PNA 2019, l'ANAC dedica un intero paragrafo (il par. 2) della Parte I, intitolata “*La Prevenzione della corruzione nella Legge 190 del 2012*”, all'analisi delle nozioni di **corruzione** e di **prevenzione della corruzione**.

Ad apertura del paragrafo in argomento si legge:

*“La legge 6 novembre 2012, n. 190 si inquadra nel solco della normativa internazionale in tema di lotta alla corruzione che ha visto il progressivo imporsi della scelta di **prevenzione** accanto allo strumento della **repressione** della corruzione. A fronte della pervasività del fenomeno si è, infatti, ritenuto di incoraggiare **strategie di contrasto che anticipino la commissione delle condotte corruttive**. (...) In questo contesto, il sistema di prevenzione della corruzione e di promozione dell'integrità in tutti i processi e le attività pubbliche, a ogni livello di governo, sulla base dell'analisi del rischio corruttivo nei diversi settori e ambiti di competenza, si configura come necessaria integrazione del regime sanzionatorio stabilito dal codice penale per i reati di corruzione, **nell'ottica di garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, di rendere trasparenti le procedure e imparziali le decisioni delle amministrazioni**”.*

Per quanto riguarda la definizione di “corruzione” l'ANAC evidenzia innanzitutto che sia per la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), adottata a Merida nel 2003, che per altre Convenzioni in materia predisposte da organizzazioni internazionali, “**la corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli**”.

Nel prosieguo del documento l'ANAC precisa, tuttavia, che con la Legge 190/2012 è stata delineata una **nozione ampia di “prevenzione della corruzione”**, che comprende una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l'adozione non solo di condotte corruttive in senso stretto, ma anche di comportamenti riconducibili a forme di **cattiva amministrazione che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio**.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione si preoccupa pertanto di focalizzare l'attenzione su una nozione di “**corruzione in senso ampio**”, ribadendo la necessità che il fenomeno oggetto di indagine non venga circoscritto alle sole fattispecie tipiche descritte nel codice penale (artt. 318, 319, 319-ter, 320), né all'intera gamma dei delitti contro la P.A. (Titolo II, Capo I del Codice Penale), ma venga esteso anche alla cosiddetta “**maladministration**”, cioè alla «**assunzione di decisioni** (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) **devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari**”. Occorre, cioè, avere riguardo anche a tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti

e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, a quelle situazioni in altre parole, nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo (si veda la Determina ANAC del 28 ottobre 2015).

Sintetizzando l'**obiettivo** del legislatore in materia è quello di un **agire etico e con senso civico in tutte le fasi delle attività (interne ed esterne) proprie degli enti**.

Infatti un agire etico e con senso civico elide, o quanto meno riduce sensibilmente, tutti i fenomeni corruttivi, sia a vantaggio dell'ente sia a svantaggio dello stesso (ma a vantaggio di soggetti terzi che ne traggono un indebito vantaggio).

Ciò precisato, tra le fattispecie di reato rilevanti in materia, contemplate dal Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, troviamo:

- art. 314 (Peculato)
- art. 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui)
- art. 316 bis (Malversazione di erogazioni pubbliche)
- art. 316 ter (Indebita percezione di erogazioni pubbliche)
- art. 317 (Concussione)
- art. 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione)
- art. 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)
- art. 319 ter (Corruzione in atti giudiziari)
- art. 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità)
- art. 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)
- art. 321 (Pene per il corruttore)
- art. 322 (Istigazione alla corruzione)
- art. 322 bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)
- art. 325 (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio)
- art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio)
- art. 328 (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione)
- art. 329 (Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica)
- art. 331 (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità)
- art. 334 (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa)
- art. 335 (Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa)

Va, inoltre, ricordato che il D. Lgs. 231/2001 prende, altresì, in considerazione, ai fini della prevenzione di illeciti a danno della pubblica amministrazione, le seguenti condotte:

- art. 346 c.p. bis (Traffico di influenze illecite);
- art. 353 c.p. (Turbata libertà degli incanti);
- art. 353 bis c.p. (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente);
- art. 356 c.p. (Frode nelle pubbliche forniture);
- art. 640 c.p. comma 2, n. 1 (Truffa a danno dello Stato);
- art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche);
- art. 640-ter c.p. (Frode informatica, in danno dello Stato).

4.2 Fattispecie di reato rilevanti nella Società SIA s.r.l.

A seguito dell'analisi dei rischi svolta dal RPCT, anche alla luce del lavoro prodromico all'adozione del Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, tra le fattispecie sopra descritte, emerge la necessità di una prevenzione specifica nei confronti dei seguenti reati:

- Peculato
- Malversazione di erogazioni pubbliche
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche
- Concussione
- Corruzione per l'esercizio della funzione
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Istigazione alla corruzione
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- Traffico di influenze illecite
- Turbata libertà degli incanti
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- Frode nelle pubbliche forniture;
- Truffa a danno dello Stato;
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- Frode informatica, in danno dello Stato.

Oltre alle condotte tipiche sopra elencate, devono essere presi in considerazione – ai fini del presente documento – anche tutti i comportamenti prodromici a tali reati che, sebbene ancora privi di un disvalore penalmente rilevante, possano tuttavia rappresentare la premessa di condotte autenticamente corruttive (c.d. *maladministration*).

4.3 Attività a rischio

4.3.1. Identificazione dei rischi

La fase di identificazione dei rischi consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi, che vede come prerequisito fondamentale la mappatura dei processi presenti nelle aree e sotto-aree di rischio. L'attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno e interno all'amministrazione. I rischi sono stati identificati e valutati mediante la consultazione e il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità di ogni servizio, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si colloca.

4.3.2. L'analisi del rischio

La fase di analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) al fine di determinare il "livello di rischio". A seguito dello svolgimento dell'attività di analisi del rischio svolta dal RPCT sono state individuate le attività a rischio da monitorare.

4.3.3. Identificazione attività a rischio

La società SIA, come evidenziato nell'Organigramma pubblicato sul sito internet istituzionale, è strutturata in cinque settori principali:

- Area Tecnica
- Area Tariffa e Relazioni con il pubblico
- Area Contabilità e Risorse Umane
- Area Segreteria, Amministrazione e Contratti
- Area ICT

Per l'interesse pubblico dell'attività svolta e per la natura della Società, tali settori sono tutti esposti al rischio "corruzione", come individuato dalla normativa richiamata.

Inoltre, l'analisi dei singoli processi ha consentito l'individuazione, di alcune macro-aree (suddivise per cicli operativi/aree di rischio) potenzialmente esposte al c.d. "rischio corruzione":

CICLO GESTIONE DEL PERSONALE ed in particolare:

Selezione del personale e avanzamenti di carriera

CICLO PASSIVO ed in particolare:

Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, riferite a soggetti privati (diversi dalla PA), con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di

autorizzazione al pagamento, specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale (tra cui: consulenze direzionali, commerciali, amministrativo legali e collaborazioni a progetto).

CICLO RAPPORTO CON ENTI ed in particolare:

- A. Ciclo rapporti con PA: rapporti con l'ATO-R, Regione Piemonte, Arpa, Città Metropolitana di Torino;
- B. Ciclo rapporti con Enti Certificatori;
- C. Ciclo rapporto con Enti Soci e Consorzio CISA;
- D. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.

CICLO ATTIVO ed in particolare:

- Partecipazione a gare e bandi di gara o rilascio di autorizzazioni da parte della PA di interesse aziendale;
- Affidamenti da parte di enti della PA;
- Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta per la vendita di beni e servizi o finalizzate alla realizzazione di opere a favore della PA;
- Realizzazione di accordi di partnership con soggetti terzi per collaborazioni commerciali e, in generale, ricorso ad attività di intermediazione finalizzate alla vendita di prodotti e/o servizi nei confronti di soggetti pubblici nazionali;
- Partecipazione a procedure di evidenza pubblica in associazione con altri partners (RTI, ATI, joint venture, consorzi, etc.);
- Gestione della discarica di Grosso;
- Gestione dei rapporti concernenti la produzione di energia elettrica da biogas

OMAGGI, SPESE DI RAPPRESENTANZA, SPONSORIZZAZIONI E RAPPORTO CON ENTI NO PROFIT

CICLO AREA INFORMATICA

CICLO FINANZIARIO ed in particolare:

- Partecipazione a gare per l'ottenimento di contributi o finanziamenti;
- Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta, indette da organismi pubblici dell'Unione Europea o extra UE, finalizzate all'acquisizione di contributi o finanziamenti;
- Investimenti, contributi di funzionamento (da intendersi quali investimenti relativi all'impianto per rifiuti non pericolosi di Grosso e alle risorse finanziarie correlate) e contributi specifici.

GESTIONE CASSA CONTANTI

4.3.4. *Self-assessment*

Per le aree di rischio sopra individuate è stata avviata, già negli ultimi mesi del 2020, un'attività finalizzata al diretto coinvolgimento di tutti i membri dello staff, e dal management team in particolare, nella completa mappatura dei processi e nell'individuazione di possibili ulteriori eventi rischiosi attraverso la predisposizione di un questionario di autovalutazione (c.d. *self-assessment*) dei rischi e dei controlli in essere all'interno della società in materia di anticorruzione. Dall'esame delle risposte fornite dai Responsabili era emerso che tutte le aree aziendali di riferimento risultavano ricomprese tra le aree di rischio e tutti i principali processi sensibili risultavano mappati.

Per la redazione del presente Piano e per la pianificazione delle misure ivi contenute, è stato fatto proprio, per quanto compatibile, l'*assessment* svoltosi nel corso del 2022 per l'aggiornamento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.

Si precisa che nel corso del 2025 è previsto un nuovo aggiornamento del MOGC che tenga conto delle novità normative intervenute nel frattempo.

Nella sottostante tabella vengono riportati, in modo indicativo e non esaustivo, i principali eventi rischiosi connessi a ciascuna area.

AREE DI RISCHIO	PROCESSI SENSIBILI	AREA DI RIFERIMENTO	PRINCIPALI EVENTI RISCHIOSI
CICLO GESTIONE DEL PERSONALE Selezione del Personale e Avanzamenti di carriera	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reclutamento (secondo procedure diverse dal concorso pubblico) 2. Progressioni di carriera 3. Attribuzione incentivi, premialità, superminimi 4. Conferimento di incarichi di collaborazione 5. Concorsi pubblici 	<p>ALTA DIRIGENZA</p> <p>AREA CONTABILITA' E RISORSE UMANE</p> <p>AREA SEGRETERIA, AMMINISTRAZIONE E CONTRATTI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Assunzioni e progressioni di carriera in violazione delle procedure e/o Codice etico - Assunzioni e progressioni di carriera a fronte di un corrispettivo indebito - Conferimento di incarichi a soggetti in conflitto di interesse - Modalità di reclutamento in violazione alla regola del concorso pubblico (abuso nei processi di stabilizzazione) nelle ipotesi previste nel regolamento aziendale - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire - Assenza di adeguata pubblicità della selezione e di modalità che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza di espletamento delle procedure - Irregolare composizione della commissione di concorso - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità della selezione e dell'anonimato nel caso di preselezione e prove scritte - predeterminazione "personalizzata" dei criteri di valutazione delle prove
CICLO PASSIVO Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, compresi gli appalti di lavori,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, riferiti a soggetti privati: <ol style="list-style-type: none"> A. Definizione dell'oggetto dell'affidamento 	<p>AREA SEGRETERIA, AMMINISTRAZIONE E CONTRATTI</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>AREA CONTABILITA' E RISORSE UMANE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione Codice degli Appalti - Affidamenti di lavori, servizi e forniture in violazione delle procedure e/o Codice etico - Affidamenti di lavori, servizi e forniture a fronte di un corrispettivo indebito - Affidamenti di lavori, servizi e forniture a soggetti in conflitto di interesse

AREE DI RISCHIO	PROCESSI SENSIBILI	AREA DI RIFERIMENTO	PRINCIPALI EVENTI RISCHIOSI
con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento, specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale (tra cui: consulenze direzionali, commerciali, amministrativo legali e collaborazioni a progetto).	<p>B. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</p> <p>C. Individuazione dei requisiti di qualificazione</p> <p>D. Individuazione dei criteri di aggiudicazione</p> <p>E. Valutazione delle offerte</p> <p>F. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</p> <p>G. Procedure negoziate</p> <p>H. Affidamenti diretti</p> <p>I. Revoca del bando</p> <p>J. Redazione del cronoprogramma</p> <p>K. Varianti in corso di esecuzione del contratto</p> <p>L. Subappalto</p> <p>M. Regolare esecuzione e collaudo e verifica di conformità</p> <p>N. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</p>	<p>AREA INFORMATICA (ove interessata)</p> <p>AREA TARIFFA E COMUNICAZIONE (ove interessata)</p>	<p>- Violazione di quanto previsto a livello procedurale nella società in regolamenti, circolari o prassi operative</p>
<p>CICLO RAPPORTO CON ENTI</p> <p>A. Ciclo rapporti con PA: rapporti con l'ATO-R, Regione Piemonte, Arpa, Città Metropolitana di Torino;</p> <p>B. Ciclo rapporti con Enti Certificatori</p> <p>C. Ciclo rapporto con Enti Soci e Consorzio CISA</p> <p>D. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>A. Gestione discarica di GROSSO</p> <ol style="list-style-type: none"> Smaltimento dei rifiuti e gestione materiali Gestione della discarica Campionamento e analisi dei rifiuti conferiti Gestione dell'impianto Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio <p>B. Gestione impianto di co-generazione;</p> <p>C. Gestione dei servizi per conto del Consorzio CISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> organizzazione del punto informativo di Ciriè; conduzione del servizio Numero Verde di assistenza agli utenti; 	<p>AREA SEGRETERIA, AMMINISTRAZIONE E CONTRATTI (ove interessata)</p> <p>AREA CONTABILITA' E RISORSE UMANE (ove interessata)</p> <p>AREA TARIFFA E COMUNICAZIONE (ove interessata)</p> <p>AREA TECNICA (ove interessata)</p>	<p>- Effettuazione dei servizi pubblici in violazione delle procedure e/o Codice etico</p> <p>- Gestione dei servizi pubblici a fronte di un corrispettivo indebito (ivi inclusa gestione tariffa e Centri di Raccolta consortili). Tra i quali si comprende anche la manomissione di dati finalizzata a far conseguire un beneficio economico all'utente in cambio di un vantaggio personale.</p> <p>- Conferimento di incarichi a soggetti in conflitto di interesse</p> <p>- Gestione del punto informativo in modo non conforme a quanto stabilito in procedure interne</p> <p>- Gestione del Numero verde di assistenza agli utenti senza rispettare l'ordine di priorità degli utenti</p> <p>- Gestione della promozione delle attività di comunicazione ai cittadini senza rispetto delle informative pervenute o da divulgare</p>

AREE DI RISCHIO	PROCESSI SENSIBILI	AREA DI RIFERIMENTO	PRINCIPALI EVENTI RISCHIOSI
	<ul style="list-style-type: none"> • gestione della tariffa; • gestione dei Centri di Raccolta consortili; • vigilanza sugli appalti dei servizi di raccolta; • gestione dei servizi di integrati della raccolta rifiuti; • promozione delle attività di comunicazione ai cittadini; • gestione dei contratti con i clienti pubblici; • processi contabili, gestione budget e bilanci; • contratti di servizio; • gestione delle concessioni e delle richieste di autorizzazioni; • fatturazione attiva e passiva; • ispezioni da parte di Enti di controllo; • predisposizione bilanci e reporting; <p>D. In relazione a Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Controlli sui rifiuti conferiti 2. Ispezioni della discarica 3. Sanzioni e/o contestazioni al gestore della discarica 		<ul style="list-style-type: none"> - Gestione dei rapporti con CISA e degli Enti Soci in violazione del Codice di condotta/Codice Etico e della normativa vigente in tema di Codice degli Appalti e della c.d. Madia - Gestione dei rapporti con Enti Certificatori in violazione del Codice Etico (es. elargizione di somme di denaro) - Gestione della discarica in violazione della normativa vigente e delle procedure ambientali - Gestione dei rapporti con Enti autorizzativi e di controllo in violazione del Codice etico - Gestione del campionamento /analisi dei rifiuti in violazione delle procedure e/o Codice etico - Gestione del campionamento /analisi dei rifiuti a fronte di un corrispettivo indebito - Affidamento della gestione delle discariche e del campionamento /analisi dei rifiuti a soggetti in conflitto di interesse - Gestione del servizio di raccolta rifiuti in violazione del Codice etico o della normativa vigente
CICLO ATTIVO	<p>Gestione dei documenti e dei dati per</p> <ul style="list-style-type: none"> - la partecipazione a gare e bandi per il rilascio da parte della PA di autorizzazioni di interesse aziendale - la partecipazione a procedure di gara e/o procedure di altra tipologia comunque finalizzate all'affidamento di forniture o servizi o alla realizzazione di opere a favore della PA - investimenti e contribuzione 	<p>ALTA DIRIGENZA</p> <p>AREA SEGRETERIA, AMMINISTRAZIONE E CONTRATTI</p> <p>AREA CONTABILITA' E RISORSE UMANE (ove interessata)</p> <p>AREA TECNICA (ove interessata)</p> <p>AREA TARIFFA E COMUNICAZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Manomissione di dati cogenti per la partecipazione a bandi di gara e/o procedure finalizzate al rilascio da parte della PA di autorizzazioni di interesse aziendale - Manomissione di dati correlati per la partecipazione a procedure di gara e/o procedure di altra tipologia comunque finalizzate all'affidamento di forniture o servizi o alla realizzazione di opere a favore della PA - Gestione dei rapporti con gli enti che hanno bandito le procedure per l'ottenimento di autorizzazioni in violazione del Codice Etico (es. elargizione di somme di denaro) e della normativa di settore

AREE DI RISCHIO	PROCESSI SENSIBILI	AREA DI RIFERIMENTO	PRINCIPALI EVENTI RISCHIOSI
<p>vendita di beni e servizi o finalizzate alla realizzazione di opere a favore della PA;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione di accordi di partnership con soggetti terzi per collaborazioni commerciali e, in generale, ricorso a intermediazioni finalizzate alla vendita di prodotti e/o servizi nei confronti di soggetti pubblici nazionali; • Partecipazione a procedure di evidenza pubblica in associazione con altri partners (RTI, ATI, joint venture, consorzi, etc.); • Gestione della discarica di Grosso; • Gestione dei rapporti concernenti la produzione di energia elettrica da biogas. 		(ove interessata)	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione della discarica in violazione delle procedure ambientali e delle convenzioni in essere con i conferitori o in assenza delle medesime - Gestione dei rapporti con concessionario sfruttamento del biogas prodotto in discarica in violazione del Codice Etico
<p>OMAGGI, SPESE DI RAPPRESENTANZA, SPONSORIZZAZIONI E RAPPORTO CON ENTI NO PROFIT</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Requisiti di qualificazione 2. Valutazione della richiesta 3. Conferimento/ erogazione del contributo, sovvenzione, sponsorizzazione 	<p>ALTA DIRIGENZA AREA SEGRETERIA, AMMINISTRAZIONE E CONTRATTI AREA CONTABILITA' E RISORSE UMANE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione di contributi, sovvenzioni e sponsorizzazioni in violazione del Codice etico - Conferimento di contributi, sovvenzioni a fronte di un corrispettivo indebito - Conferimento di contributi, sovvenzioni a soggetti in conflitto di interesse - Elargizione di somme "improprie e non giustificate" ad enti no profit riconducibili a soggetti PA o soggetti privati (clienti/certificatori) - Erogazione di contributi o altri benefici economici a soggetti privi dei requisiti richiesti
<p>CICLO AREA INFORMATICA</p>	<p>Gestione delle comunicazioni verso Enti e</p>	<p>AREA INFORMATICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Manomissione di documenti informatici da inoltrare ad Enti e Soggetti PA

AREE DI RISCHIO	PROCESSI SENSIBILI	AREA DI RIFERIMENTO	PRINCIPALI EVENTI RISCHIOSI
	Soggetti PA di documenti informativi ed economico finanziari.		- Manomissione account e mail con phishing
CICLO FINANZIARIO <ul style="list-style-type: none"> • Partecipazione a gare per l'ottenimento di contributi o finanziamenti; • Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta, indette da organismi pubblici dell'Unione Europea o extra UE, finalizzate all'acquisizione di contributi o finanziamenti; • Investimenti, contributi di funzionamento (da intendersi quali investimenti relativi all'impianto per rifiuti non pericolosi di Grosso e alle risorse finanziarie correlate) e contributi specifici. 	Gestione degli aspetti finanziari relativamente a - partecipazione a gare e bandi (ciclo attivo) per l'ottenimento di contributi o finanziamenti - partecipazione a procedure relative a bandi di finanziamento EU ed Extra UE - investimenti e contribuzione	ALTA DIRIGENZA AREA SEGRETERIA, AMMINISTRAZIONE E CONTRATTI (ove interessata) AREA CONTABILITA' E RISORSE UMANE (ove interessata) AREA TECNICA (ove interessata) AREA TARIFFA E COMUNICAZIONE (ove interessata)	- Manomissione di dati cogenti per la partecipazione a bandi di gara e/o di finanziamenti EU ed Extra UE (ciclo attivo e ciclo finanziario) - Manomissione di dati correlati alla richiesta di contributi o investimenti agevolati - Gestione dei rapporti con gli enti che hanno bandito le procedure per l'ottenimento di contributi o finanziamenti in violazione del Codice Etico (es. elargizione di somme di denaro) - Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste - Appropriazione indebita di denaro, beni o altri valori - Utilizzo improprio dei fondi societari
GESTIONE CASSA CONTANTI	Gestione finanziaria di denaro o valori pubblici	AREA CONTABILITA' E RISORSE UMANE	

L'identificazione degli eventi rischiosi, secondo il citato Allegato 1 al PNA 2019, dovrà condurre, inoltre, alla creazione di un "Registro degli eventi rischiosi", nel quale dovranno essere riportati gli eventi rischiosi relativi ai processi dell'amministrazione.

A seconda del livello di analiticità della mappatura dei processi si avranno quindi strutture del Registro degli eventi rischiosi più o meno analitiche, fino a far corrispondere gli eventi rischiosi alle singole fasi/attività del processo.

5. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO: MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO

Preliminarmente, in relazione allo stato di attuazione del Piano, si evidenzia come le misure previste sono state in gran parte attuate, come risulta dalla relazione annuale del RPCT da pubblicarsi entro il 31 gennaio p.v. nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web.

È stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità delle misure così come la mappatura di tutti i processi sensibili (si rimanda al § 4.3 Attività a rischio).

La fase di trattamento del rischio consiste nell'individuazione e nella valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio di corruzione e nella decisione di quali rischi trattare prioritariamente rispetto ad altri, avendo cura di prendere in considerazione anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle misure, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.

L'individuazione e progettazione delle misure per la prevenzione della corruzione deve essere realizzata innanzitutto partendo dalla distinzione tra misure generali e misure specifiche. Sono definite "generali" le misure che insistono trasversalmente sull'organizzazione, e che si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; mentre sono definite "specifiche" le misure che rispondono puntualmente a problemi specifici, presenti in particolari aree o processi.

Di seguito verranno richiamate le misure generali e specifiche adottate dalla società.

5.1 Misure generali

Le misure primarie per la prevenzione del rischio di corruzione sono contenute nella normativa interna alla Società, e in particolare nei seguenti atti che ciascun dipendente è tenuto a conoscere e a rispettare:

- Statuto

Lo Statuto è quell'atto che regola la vita interna ed il funzionamento della società, nel rispetto delle norme inderogabili poste dal Codice Civile. In particolare lo Statuto della società è "compliance" alla normativa vigente (si pensi alla c.d. "Madia") e conseguentemente rappresenta una delle misure generali.

- Codice Etico

Il Codice Etico rappresenta la fonte principale degli indirizzi e degli obiettivi connessi anche alla prevenzione della corruzione. Infatti, il Codice Etico non solo richiama e richiede il rispetto della legge e delle norme, ma contiene specifici richiami ai principi di responsabilità, trasparenza, correttezza, integrità fondamento della prevenzione dei fenomeni corruttivi. Lo stesso Codice Etico dà atto che l'impresa ha adottato un sistema di regole organizzative,

di gestione e di controlli, idoneo a prevenire i comportamenti illeciti. Tutte le regole più specifiche previste dal Codice Etico ribadiscono costantemente questi principi ed obblighi, sia con riguardo ai comportamenti interni alla Società, che a quelli con l'esterno. In particolare, si evidenziano i criteri di comportamento da seguire nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed in genere con gli Stakeholders.

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società adottato ai sensi del D. Lgs.231/2001 rappresenta un presidio fondamentale per ridurre il rischio di condotte corruttive (attive o passive) e, più in generale, di “*maladministration*”.

In particolare, nel Modello vengono sanciti i principi di base che costituiscono la prima e principale misura di prevenzione dei reati corruttivi, si pensi a titolo di esempio a:

- Adeguata separazione delle funzioni;
- Puntuale definizione dei poteri e delle deleghe;
- Tracciabilità delle decisioni e dei flussi finanziari;
- Ruolo del Collegio Sindacale;
- Ruolo della Società di Revisione;
- Ruolo dello stesso OdV.

Pur nella differenza della “ratio” e degli interessi tutelati tra il Modello citato e il presente Piano, i principi e gli *iter* operativi sono comuni e si integrano vicendevolmente per la creazione di un sistema complessivo di legalità e trasparenza nella Società. Infatti, in una logica di coordinamento, SIA raccorda e coordina le misure per la prevenzione della corruzione previste nel presente documento, al Modello Organizzativo *ex* D. Lgs. 231/2001, anche in adempimento a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC con Determina 1134/2017. Resta salvo il fatto che, per quanto concerne la tipologia dei reati da prevenire, il D. Lgs. 231/2001 riguarda reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche nell'interesse di questa (art. 5 D. Lgs. 231/2001), mentre la L. 190/2012 è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società. I due documenti condividono, tuttavia, i principi fondanti, nonché il sistema di controllo direttamente rivolto alla prevenzione di comportamenti corruttivi o a questi strumentali.

- Regolamento aziendale

Il "regolamento aziendale" è l'espressione del potere del datore di lavoro di organizzare e dirigere l'attività lavorativa dei propri dipendenti e/o collaboratori: le regole chiare evitano la conflittualità aziendale; detto regolamento è necessario al fine di fornire precise indicazioni riguardanti tutte le criticità presenti in azienda. SIA srl si è dotata di apposito Regolamento aziendale.

- Formazione in materia di etica, integrità e altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione

Dato il ruolo centrale della formazione tra le misure di prevenzione della corruzione, affinché non si traduca in un adempimento solo formale, si ritiene opportuno, come peraltro già fatto in passato e come suggerito dagli “Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022” approvati dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 2 febbraio 2022, articolarla su due livelli: uno più generale rivolto a tutti i dipendenti, finalizzato a rafforzare le conoscenze/competenze in materia di etica e di legalità; e uno più specifico, indirizzato allo stesso RPCT, ai responsabili dei vari settori della società, ai dirigenti e Direttore Generale, che miri ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascuno all’interno dell’amministrazione.

La pianificazione delle relative attività, concordata con il Direttore Generale e predisposta eventualmente con l’ausilio del Responsabile dell’ufficio Risorse umane, potrà anche prevedere la diffusione di “Informative/focus” tra i dipendenti.

- Tutela del whistleblower

La società ha adottato, nel corso del 2023, uno specifico regolamento volto a tutelare il segnalante, con cui la società si è conformata alle novità introdotte in materia dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (in merito si rimanda nello specifico al paragrafo 8. del presente Piano).

- Normativa in tema di privacy

In considerazione del potenziale conflitto tra la trasparenza e la protezione dei dati personali, si è garantito un adeguato bilanciamento tra le esigenze contrapposte della trasparenza e della privacy, mediante coinvolgimento del DPO.

- Conflitto di interessi e incarichi extra istituzionali

La società ha adottato un codice etico in cui trova già in parte disciplina la materia del conflitto di interessi (art 5).

La società ha adottato anche prassi operative finalizzate alla gestione del conflitto di interesse nell’ambito delle commissioni di gara e di concorso attraverso la raccolta di apposite dichiarazioni ex DPR 445/2000 da parte dei commissari.

In caso di conflitto di interessi i dipendenti sono tenuti a dichiarare la situazione di conflitto e ad astenersi dal prendere parte al processo decisionale.

Si ritiene tuttavia opportuno, vista la complessità e al contempo la delicatezza del concetto di conflitto di interessi, individuare formalmente i comportamenti indesiderati per i dipendenti

della Società che potrebbero determinare una situazione di conflitto di interessi con la Società medesima e, pertanto, anche perseguibili ai sensi di legge. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- Avere interessi economici e finanziari in attività di fornitori, clienti e concorrenti;
- Utilizzare la propria posizione all'interno della Società o informazioni di cui sia venuto a conoscenza in funzione delle mansioni svolte per conseguire vantaggi privati in contrasto con gli interessi della Società;
- Svolgere attività lavorativa di qualsiasi tipo, anche occasionale, presso clienti, fornitori o concorrenti senza averne preventivamente informato la Società, nella persona del Datore di lavoro, ed essere stati preventivamente autorizzati;
- Accettare denaro, favori o altre utilità per eseguire attività lavorative rientranti nei propri doveri d'ufficio e di servizio;
- Accettare denaro, favori o altre utilità per omettere o ritardare attività lavorative rientranti nei propri doveri d'ufficio e di servizio, ovvero per compiere un atto contrario ai propri doveri di ufficio o di servizio;
- Utilizzare in modo improprio beni aziendali (ad es. per usi personali);
- Compiere atti di violenza e/o molestie (comprese quelle di genere) o minacciare di porli in essere, sia in un'unica occasione che ripetutamente, nei confronti di colleghi, utenti, collaboratori... e in grado di determinare un danno economico, psicologico, fisico o di altra natura.

In relazione a quanto sopra è in via di predisposizione apposita informativa interna.

Si ritiene altresì opportuno estendere la raccolta di dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche da parte di consulenti e collaboratori.

5.2 Misure specifiche

Nella Società SIA s.r.l. sono operative una serie di misure specifiche idonee a contrastare o a prevenire eventuali fenomeni corruttivi:

- Disciplinare per il reclutamento del personale;
- Procedure operative per l'affidamento di lavori, servizi e forniture (Circolari interne e prassi operative che si intende formalizzare dopo adeguata sperimentazione pratica);
- Procedura in materia di "condizioni di pagamento" e di fatturazione (come riportata in calce agli Impegni di Spesa e agli affidamenti);
- Schema di contratto di servizio adottato dalla Società;
- Convenzioni specifiche con enti pubblici o con società controllate o partecipate dalla P.A.;
- Sistema di deleghe e di procure vigente;
- Procedure ISO 14001:2015 relative alla gestione degli impianti;
- Clausole contenute in contratti, accordi e conferimento di incarichi concernenti il rispetto del presente Piano;

- Utilizzo del canale MEPA per valori al di sotto della soglia comunitaria che normano i comportamenti societari inerenti agli acquisti;
- Iter *compliance* al Codice degli Appalti;
- Apposita contrattualistica inerente al ciclo attivo (contratto di servizio con il Consorzio CISA, contrattualistica con i fruitori dei servizi offerti dalla società);
- Supporti degli applicativi contabili alla luce dell'avvento della fatturazione elettronica valevole sia per il ciclo attivo che passivo.

Dal 2021 è previsto, quale misura specifica, un flusso informativo da parte del Dirigente attraverso la produzione di un report in cui sono indicati i fatti ritenuti rilevanti dal medesimo sull'andamento generale della società.

Oltre al rispetto di quanto previsto dalla Normativa vigente (ivi inclusa in materia civilistica e fiscale) ai regolamenti e alle procedure interne già esistenti, saranno formalizzate e/o incrementate tutte quelle prassi aziendali che consentono – nelle singole aree di rischio individuate nel presente PPCT – una specifica forma di prevenzione di qualsivoglia fenomeno corruttivo.

Il PPCT andrà, inoltre, coordinato con il Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/2001, come verrà aggiornato nel corso del 2025.

Le misure, in definitiva, mirano a migliorare la qualità dell'azione societaria, consentendo così di fornire agli utenti servizi più adeguati: rivelano quindi la loro utilità non solo in termini di prevenzione e contrasto della corruzione (elemento che rappresenta l'aspetto patologico della cattiva amministrazione) ma anche in termini di conseguimento di maggiori livelli di efficienza e di efficacia.

Le misure, come già avvenuto negli anni scorsi, sono state individuate avendo cura di temperarne l'importanza, l'efficacia e la sostenibilità - anche in fase di controllo e di monitoraggio, nonché dal punto di vista economico - per evitare di pianificare azioni astratte e non realizzabili. In definitiva la società ha regolarmente attuato le misure previste dal Piano.

5.3 Incompatibilità e inconferibilità per gli incarichi di amministratore e di dirigente – Conflitti di interesse

Particolari adempimenti sono richiesti in riferimento al **conferimento degli incarichi ad amministratori e dirigenti**:

- Verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative (inconferibilità o incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013), di situazioni di conflitto di interesse, o di altre cause impeditive;
- Verifica di eventuali precedenti penali.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni di cui al D.P.R. 445/2000.

Riguardo ad amministratori, dipendenti e consulenti verrà, inoltre, verificata la non sussistenza di eventuali conflitti di interesse – anche potenziali – generali o specifici, conseguenti a:

- legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
- legami societari o commerciali;
- legami di diversa natura capaci di incidere sull'imparzialità delle decisioni.

Vige inoltre l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (attuazione di adeguate iniziative di informazione; verifica da parte del dirigente dell'osservanza dell'obbligo nei confronti del personale assegnato).

5.4 Misure di rotazione

La rotazione del personale, prevista dalla normativa anticorruzione ed evidenziata anche dal PNA, è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti ed instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore.

Tuttavia anche il PNA e le Linee Guida ANAC adottate con Determina 1134/2017, precisano che la rotazione è una misura che non si può realizzare in tutte le attività.

La Società si impegna comunque ad adottare misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione e a sviluppare altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare, ad esempio, da quelle di trasparenza.

In particolare si farà in modo che:

- Vi sia sempre un'interlocuzione tra più soggetti nei singoli processi e nelle decisioni conseguenti;
- Le attività si sviluppino attraverso una corretta articolazione dei compiti e delle competenze.

5.5 Selezione del personale

La Società SIA S.r.l. adotta le misure necessarie a garantire che la selezione del personale avvenga in conformità alle norme di legge e alle procedure adottate.

La Società ha adottato, infatti, apposito Disciplinare per il reclutamento del personale.

5.6 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro e incarichi (c.d. *pantouflage*)

L'art. 1, co. 42, lett. l), della l. 190/2012 ha inserito all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 il co. 16-*ter* che dispone il **divieto** per i **dipendenti** dell'ente (con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o autonomo) che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (e soggetti equiparati, come ha precisato nel PNA 2019 dell'ANAC) di svolgere, **nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro**, attività lavorativa o professionale (rapporto di lavoro autonomo o subordinato) presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Ente svolta attraverso i medesimi poteri, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo richiamato.

Il divieto, riferito ai rapporti con soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati dai dipendenti, è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati.

Sono pertanto certamente sottoposti a tale divieto amministratori e direttori generali, qualora muniti di poteri gestionali.

Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per preconstituirsì situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Il divieto è anche rivolto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione.

I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli; i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non potranno contrattare con l'amministrazione pubblica nei tre anni successivi.

Tra le procedure in atto in SIA in materia di contratti pubblici è già previsto che nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, siano richiamate le disposizioni che prevedono la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato significativi poteri autoritativi o negoziali per conto della Società nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

È in corso di predisposizione apposita informativa interna indirizzata ai dipendenti e finalizzata a sensibilizzare tutti i soggetti interessati circa i divieti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di *Pantouflage* (anche alla luce delle indicazioni contenute nelle nuove Linee guida adottate in materia dall'ANAC con Delibera n. 493 del 25 settembre 2024, nonché i rischi derivanti dalla concentrazione sul medesimo soggetto di eventuali affidamenti e/o incarichi esterni.

Occorre infatti considerare che il cumulo in capo a un medesimo dirigente, funzionario o dipendente di incarichi esterni potrebbe comportare il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri. Lo svolgimento di incarichi da parte del dirigente o del funzionario, soprattutto se extra-istituzionali, può inoltre realizzare situazioni di conflitto di interesse, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.

5.7 Il monitoraggio. Sistemi di controllo

Nel PNA 2022, l'Autorità evidenzia come il **monitoraggio** sull'attuazione delle misure di prevenzione sia una fase fondamentale per il successo del sistema di prevenzione della corruzione, benché gli venga spesso riconosciuto un ruolo marginale nel processo di gestione del rischio.

Innanzitutto gli esiti del monitoraggio devono costituire la base di partenza per la progettazione future delle misure di prevenzione. Pertanto il monitoraggio va concepito come base informativa indispensabile per il miglioramento progressivo del sistema di gestione del rischio e, quindi, per un Piano in grado di anticipare e governare le criticità, piuttosto che adeguarvisi a posteriori.

Innanzitutto il monitoraggio mira a verificare lo stato di attuazione delle misure in essere e la loro idoneità a contenere/ridurre il rischio corruttivo.

In questo senso è in grado di semplificare il sistema di prevenzione della corruzione, in quanto da un lato consente di valutare se mantenere o meno le misure di prevenzione programmate tenendo conto della loro efficacia, sostenibilità ed adeguatezza; dall'altro di evitare l'introduzione di nuove misure se quelle già programmate sono idonee allo scopo, valorizzando pertanto solo quelle strettamente necessarie.

Il successo del monitoraggio dipende tuttavia, in primo luogo, dal coinvolgimento dell'intera struttura organizzativa, anche nell'ottica di superare l'autoreferenzialità della valutazione circa l'idoneità della strategia di prevenzione della corruzione elaborata dal RPCT; in secondo luogo, dalla programmazione del medesimo.

In particolare le attività di monitoraggio vanno programmate con il supporto, *in primis*, dei Responsabili Uffici/Referenti e devono essere svolte tendenzialmente su tutti i processi e le misure previste. La stessa Autorità, tuttavia, ammette la possibilità, nelle realtà in cui non sia possibile monitorare contemporaneamente tutti i processi e le attività, procedere, in una logica di gradualità progressiva, dalle attività più esposte al rischio, da quelle eventualmente non monitorate negli anni precedenti e prevedendo controlli a campione.

Riguardo ai c.d. **sistemi di controllo**, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, provvede al monitoraggio attraverso le seguenti attività:

- controlli anche a campione attraverso estrapolazione documentale;
- azioni di coordinamento con le altre funzioni aziendali che svolgono attività di controllo/vigilanza (a titolo di esempio: OdV, Collegio Sindacale, Società di Revisione);
- indagini interne per l'accertamento di segnalate violazioni del Piano;
- *feed-back* dell'attività di verifica all'organo di indirizzo politico;
- individuazione delle necessità di aggiornamento del Piano o delle procedure funzionali ad una migliore prevenzione della corruzione.

Si precisa che al RPCT, per quanto di sua competenza, si estendono gli stessi ed autonomi poteri di iniziativa e controllo previsti nel Modello di Organizzazione e Gestione per l'Organismo di Vigilanza.

Pertanto, gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza si estendono a favore del RPCT (si richiama quanto indicato al § 3). L'Organismo di Vigilanza, il RPCT e il Collegio Sindacale si coordinano, trasmettendosi reciprocamente verbali, documenti e informazioni acquisite utili ai rispettivi compiti, in una logica di collaborazione e di **“sinergia dei monitoraggi”** svolgendo eventualmente verifiche congiunte.

6. GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA NELLA SOCIETÀ SIA S.R.L.

La disciplina della trasparenza – di cui alla L. 190/2012 e al D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.– è parte essenziale dell'attività di prevenzione della corruzione.

Nella Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 l'ANAC prende in esame anche la nozione di trasparenza, richiamando innanzitutto la definizione contenuta nell'art. 1 del D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016, in cui la trasparenza viene intesa, estensivamente, come *“accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*.

La trasparenza nell'attuale contesto normativo assume pertanto rilievo innanzitutto **come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura per prevenire la corruzione e promuovere l'integrità e la cultura della legalità** in ogni ambito dell'attività pubblica.

La stessa Corte Costituzionale, in una sentenza del 2019, ha evidenziato come la trasparenza amministrativa sia stata elevata, con la legge 190/2012, al rango di *“principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione”*, sottolineandone la valenza chiave quale **misura generale per prevenire e contrastare la corruzione e la cattiva amministrazione** (vedasi l'art. 1, co. 36).

La trasparenza nel nostro contesto normativo passa attraverso l'obbligo di pubblicazione di una serie di dati e documenti ritenuti «di interesse pubblico», nonché attraverso il riconoscimento, a partire dal D. lgs. 97/2016, accanto al diritto di accesso “semplice” (art. 5, co. 1 del D.lgs. 33/2013), anche del c.d. **diritto di accesso civico generalizzato**, delineato nel novellato art. 5, co. 2, del D.lgs. 33/2013. In virtù della disposizione richiamata, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione, **nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tassativamente indicati dalla legge, che contestualmente vengono in evidenza**. In particolare l'art. 5 bis, co. 2 del D. lgs. 33/2013 fa espresso riferimento, tra gli interessi privati che assumono rilevanza giuridica quali eventuali limiti al diritto di accesso civico generalizzato, alla **protezione dei dati personali** e alla **segretezza** (si pensi ad esempio, relativamente a quest'ultima, a dati di natura societaria non rientranti nella fornitura del servizio pubblico e pertanto protetti da segretezza).

La trasparenza deve essere assicurata sia sull'attività sia sull'organizzazione.

Nel Piano vanno specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza.

6.1 Principi generali della trasparenza nella Società SIA s.r.l.

In quanto ente di diritto privato a totale partecipazione pubblica, la Società SIA s.r.l. è sottoposta alle regole sulla trasparenza di cui alla L. 190/2012 e al D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.

In particolare la Società è tenuta:

- Alla **pubblicazione** dei dati previsti dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- Alla realizzazione della **sezione “Società trasparente”** nel proprio sito internet;
- Alla previsione di una **funzione di controllo e monitoraggio** dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- All’organizzazione di un sistema che fornisca **risposte tempestive** ai cittadini (c.d. **accesso civico**) anche alla luce delle modifiche apportate dal D. Lgs. 97/2016 (c.d. **accesso civico generalizzato**).

Il presente Piano sistematizza le seguenti attività, alla cui realizzazione concorrono, oltre al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, tutti gli uffici dell’ente e i relativi Responsabili:

- Iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità;
- Definizione di misure, modi e iniziative volte all’attuazione degli obblighi di pubblicazione;
- Definizione di misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all’art. 43 co. 3 D. Lgs. 33/2013;
- Definizione di specifiche misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza.

6.2 Ruoli e responsabilità

Il RPCT in materia di Trasparenza:

- svolge attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente con cadenza periodica (oltre che “ad evento”) attraverso dei controlli interni e dei test a campione;
- assicura la chiarezza e la completezza delle informazioni pubblicate;
- controlla ed assicura la regolare attuazione dell’accesso civico.

Il Responsabile della Trasparenza è nominato con Delibera del Consiglio di amministrazione.

In continuità con quanto rilevato al paragrafo 3 del presente documento, si rileva che tale soggetto, nella Società SIA s.r.l., **viene individuato nella Dott.ssa Ida Rotella (che riveste quindi il duplice ruolo di Responsabile Prevenzione della Corruzione e di Responsabile per la Trasparenza)**, nominata in data 16 ottobre 2018 con Delibera del Consiglio di Amministrazione.

6.3 Società trasparente

La Società SIA ha regolarmente costituito sul proprio sito web una apposita Sezione, denominata “Società trasparente”, in cui pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

Per la predisposizione delle misure volte ad una corretta attuazione della trasparenza all'interno della Società, il Responsabile della Trasparenza ha coinvolto i seguenti uffici:

- Segreteria, Amministrazione e Contratti
- Contabilità e Risorse Umane
- Gestione Tariffa e Relazioni con il pubblico
- Area Tecnica
- Amministratore di sistema

L'obiettivo è quello di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati richiesti dalla normativa.

In particolare si individua nella persona del **Responsabile ICT**, il soggetto che si occupa della pubblicazione dei dati, presenti nella sopra citata sezione del sito internet della Società.

La Società, per il tramite del **RPCT** e dei **Responsabili/referenti** individuati, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio di *tempestività*, ossia in tempo utile a consentire ai portatori di interesse di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge.

Rimangono ferme le competenze dei responsabili delle singole aree aziendali con riferimento agli adempimenti di pubblicazione previsti dalle normative vigenti, quali la comunicazione, il controllo e l'aggiornamento sui dati relativi alla propria area (esemplificativamente e non esaustivamente, i contratti conclusi, l'elenco fornitori, i dati del personale, etc.), nonché la segnalazione al RPCT delle eventuali inesattezze o carenze. A tal fine, si precisa che viene utilizzato, quale canale per le informazioni, l'indirizzo di posta elettronica dedicato alla trasparenza.

Ciascuno di questi dovrà, dunque, trasmettere al RPCT le informazioni di sua competenza utili e necessarie al corretto adempimento dei predetti compiti, nonché periodicamente verificare la correttezza delle stesse.

Il RPCT svolge il controllo sull'attuazione degli obblighi di trasparenza:

a) Dati e informazioni oggetto di pubblicazione

Per l'organizzazione dei dati e delle informazioni oggetto di pubblicazione è stata predisposta specifica Tabella, allegata al presente Piano (**Allegato B**), sulla falsariga di quanto indicato dall'Anac nel PNA 2022, e sul modello della tabella allegata alla delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017, compatibilmente alla struttura organizzativa e alle attività svolte dalla Società. L'ANAC precisa a questo proposito che il criterio della "compatibilità" va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente.

b) Trasparenza e Privacy

La trasparenza necessita di un coordinamento e di un bilanciamento con il principio di riservatezza e di protezione dei dati sensibili visto anche, ad esempio, l'ampliamento, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 33/2013, come riformato dal D. Lgs. 97/2016, della possibilità di consultazione dei dati relativi alle "pubbliche amministrazioni" da parte di cittadini.

Il legislatore ha previsto precisi limiti a tale "accesso civico" (di cui si tratterà più approfonditamente nel prossimo paragrafo) per evitare che i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati possano essere gravemente pregiudicati da una diffusione, non adeguatamente regolamentata, di documenti che riportino delicate informazioni personali. Infatti occorre considerare i rischi per la vita privata e per la dignità delle persone interessate che possono derivare da obblighi di pubblicazione sul web di dati personali non sempre indispensabili a fini di trasparenza.

L'aggiornamento 2019 del Piano Nazionale Anticorruzione, come già quello del 2018, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), ha previsto specifico paragrafo inerente alle correlazioni tra la trasparenza ex D. Lgs. 33/2013 e il vigente GDPR (al quale peraltro si accompagna l'innovato codice Privacy ex D. Lgs. 101/2018) nonché ai rapporti tra Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) e il Responsabile per la protezione dei dati (DPO).

Infatti l'innovato Codice Privacy (art. 2 ter, D. Lgs. 101/2018), in continuità con il previgente Codice, stabilisce che

"1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (ossia su cui si fonda il trattamento dei dati dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento), è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento".

Ne consegue che le società prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D. Lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda:

- l'obbligo di pubblicazione;

- che tale pubblicazione avvenga nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento UE 679/2016.

Infatti l'art. 7 bis co. 4 del D. Lgs. 33/2012, stabilisce che “Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”.

Tale combinato normativo fa sì che, da un punto di vista operativo, nella Società ci sia necessariamente un coordinamento tra le attività in tema di trasparenza di RPCT ed il DPO (Data Protection Officer) designato.

c) Attestazione OIV

L'art. 14 co. 4 lett. g) del D. Lgs. 150/2009 e l'art. 1 co. 8-bis della L. 190/2012 prevedono un'attestazione del corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione da effettuarsi ad opera degli Organismi interni di Valutazione (OIV).

Successivamente, con determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, l'Autorità ha approvato le «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» fornendo indicazioni ai soggetti interessati sull'attuazione della normativa e predisponendo una mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le società/enti, secondo il criterio della compatibilità di cui all'art. 2-bis del D. Lgs. 33/2013;

Il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 21 febbraio 2018, ha individuato specifiche categorie di dati cui gli OIV, ex art. 44 del D. Lgs. 33/2013 o gli organismi con funzioni analoghe nelle amministrazioni e negli enti di diritto privato che non abbiano un OIV, sono tenuti ad attestare comunque la pubblicazione al 31 marzo. L'attestazione va pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” entro il 30 aprile di ciascun anno (salve proroghe).

In relazione al caso di specie si richiama che:

- visto l'assetto organizzativo della società non risulta possibile nominare un altro organismo o soggetto con funzioni analoghe all'OIV;

- la novellata Delibera ANAC n. 1134/2017 stabilisce che per “la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione ad avviso della Autorità, ogni società attribuisce, sulla base di proprie valutazioni di tipo organizzativo, tali compiti (cfr. attestazione degli obblighi di pubblicazione) all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all'Organismo di Vigilanza (OdV)”.

La società, in assenza di un OIV, ha stabilito che l'attestazione di rilevazione venga effettuata dal RPCT della Società così come per la compilazione della griglia di rilevazione.

6.4 Accesso civico

La disciplina relativa all'accesso civico prevede tale istituto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico; per questi motivi l'art. 5 del D. Lgs. 33/2013 come riformato dal D. Lgs. 97/2016 prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013 (c.d. accesso civico semplice), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis dello stesso decreto (c.d. accesso civico generalizzato).

Per garantire l'accesso civico, la Società mette a disposizione il seguente indirizzo mail pubblicato sull'apposita sezione del proprio sito internet: trasparenza@siaweb.info

Per quanto riguarda i limiti all'accesso civico, il legislatore al sopracitato art. 5-bis prevede che, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati (ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2) è tenuta a darne comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o PEC, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Inoltre l'accesso civico può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- La sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- La sicurezza nazionale;
- La difesa e le questioni militari;
- Le relazioni internazionali;
- La politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- La conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- Il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- La protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- La libertà e la segretezza della corrispondenza;
- Gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

L'accesso è escluso altresì nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.

La normativa prevede comunque che, se i suddetti limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti del documento medesimo.

La richiesta di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione dal punto di vista soggettivo del richiedente.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con una comunicazione espressa al richiedente e agli eventuali controinteressati nel termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Per un ausilio alla corretta interpretazione della normativa, si segnalano le Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico, Determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016.

SIA precisa al seguente link: <https://www.siaweb.info/trasparenza/accesso-civico.htm>, le modalità per l'esercizio dell'accesso civico e generalizzato, mettendo a disposizione i moduli per l'esercizio del diritto.

Al link sopra richiamato risultano altresì pubblicati i **registri degli accessi**, distinti per anni di riferimento.

7. FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE

Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità, la Società SIA s.r.l. assicura specifiche attività formative rivolte al personale dipendente, anche a tempo determinato, in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza, pubblicità, integrità e legalità. È compito del RPCT pianificare tale attività formativa, prevedendone i contenuti, le tempistiche, i destinatari, nonché l'eventuale programmazione di percorsi formativi aggiuntivi obbligatori per il personale allocato in aree/servizi esposti ad un maggiore rischio di corruzione.

In particolare, in sede di aggiornamenti e ogniqualvolta si rendesse necessario, detti interventi formativi saranno finalizzati a far conseguire ai dipendenti una piena conoscenza di quanto previsto dal PPCT.

Occorre svolgere un adeguato programma di formazione degli amministratori, dei dipendenti e dello stesso Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza in relazione alla materia in oggetto. Sotto questo profilo, l'attività formativa verrà svolta di intesa con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e con l'Organismo di Vigilanza. I relatori potranno essere lo stesso RPCT ovvero professionisti o docenti esterni. La formazione, adeguatamente documentata con firme di presenza, avverrà tramite incontri collettivi ovvero per singole aree di attività.

Oggetto della formazione saranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti materie:

- Scopo e ambito della disciplina anticorruzione;
- Funzione e struttura del Piano di Prevenzione della Corruzione e rapporti con il Modello Organizzativo *ex* D. Lgs. 231/2001;
- Ruolo e responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;
- Ruolo e responsabilità degli altri attori del processo di gestione del rischio;
- Finalità, contenuti e flussi informativi degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza;
- Presupposti, limiti e procedura pratica per l'attuazione dell'accesso civico ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013;
- Modalità di segnalazione degli illeciti e tutela dei "whistleblowers";
- Codice Etico.

8. LA TUTELA DEI “WHISTLEBLOWERS”

Il termine “*Whistleblowing*” si riferisce al sistema di tutela e protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea e delle disposizioni normative nazionali con l'obiettivo di salvaguardare l'interesse pubblico e l'interesse all'integrità della pubblica amministrazione o dell'ente privato.

La legge 6 novembre 2012, n. 190, con l'articolo 1, comma 51, ha introdotto l'art. 54-bis all'interno del D. Lgs. 165/2001, in virtù del quale è stata prevista una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni proprio con il termine di *Whistleblowing*.

Il 23 ottobre 2019 l'Unione Europea ha licenziato la Direttiva Europea 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, al fine di creare uno standard minimo per la protezione dei diritti dei *whistleblowers* in tutti gli stati membri.

Tale Direttiva è stata recepita in Italia dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, il quale integra e modifica la precedente normativa in materia, con la finalità, da un lato, di rafforzare la tutela dei soggetti segnalanti, garantendo la manifestazione della libertà di espressione e di informazione; dall'altro di presentarsi quale strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione, la cattiva amministrazione e, più in generale, le violazioni di legge nel settore pubblico e privato.

Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.

Garantire la protezione – in termini di tutela della riservatezza, ma anche in caso di ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo. Tale protezione, ora ulteriormente rafforzata, è stata estesa anche a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell'intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l'istituto in questione un importante presidio per la legalità, per la concorrenza e per garantire il buon andamento e l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni.

SIA, sin dalla prima introduzione dell'istituto del *Whistleblowing* nel nostro ordinamento, ha favorito tale strumento, quale fondamentale misura di etica e prevenzione dei rischi, incoraggiando e tutelando le persone che, agli effetti della vigente disciplina, segnalano violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.

Considerata la natura di società a totale partecipazione pubblica, e di società *in house*, SIA si è conformata a quanto disposto dal sopra menzionato D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, relativamente ai “soggetti del settore pubblico” di cui all'art. 2, comma 1, lett. p) con l'adozione

di apposito Regolamento, approvato in via d'urgenza dal Direttore Genale in data 14.07.2023, sentite le Rappresentanze Sindacali, e ratificato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27.07.2023, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa in materia.

La società si è dotata peraltro anche di apposita piattaforma certificata e conforme alla normativa in materia, disponibile al seguente indirizzo: <https://siaweb.segnalazioni.net/>, secondo quanto previsto dall'art. 4, co. 1 del D.lgs. 24/2023 e come indicato nelle LLGG ANAC di cui alla delibera n. 311 del 12 luglio 2023, al fine di assicurare al segnalante adeguate garanzie di riservatezza.

Per la disciplina della tutela del Whistleblower si rimanda pertanto al Regolamento sopra richiamato, pubblicato sul sito della società al seguente link: <https://www.siaweb.info/trasparenza/anticorruzione.htm>

9. SANZIONI DISCIPLINARI

Per il sistema disciplinare relativo alle eventuali violazioni di quanto previsto nel presente Piano di Prevenzione della Corruzione, si richiama interamente quanto previsto nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato da SIA.